

In carta libera ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.....

Repertorio 36434

Raccolta n.10565.....

DETERMINA DEL PRESIDENTE DELLA ASSOCIAZIONE "FEDERA-
ZIONE CURE PALLIATIVE - O.N.L.U.S."

REPUBBLICA ITALIANA.....

Il ventitre gennaio duemilaventisei,.....

23/1/2026.....

In Milano, via Mario Pagano n. 65.....

Davanti a me Chiara Clerici, notaio con sede in Milano, Collegio Notarile
di Milano,.....

è presente la signora:.....

TANIA PICCIONE, nata a Lentini (SR) il 26 febbraio 1976, domiciliata per
la carica presso la sede sociale,.....

della cui identità personale sono certa, nella sua qualità di Presidente del
Consiglio Direttivo della.....

"FEDERAZIONE CURE PALLIATIVE - O.N.L.U.S."

con sede in Milano (MI), piazza Cinque Giornate n. 1, codice fiscale
97236580151, associazione non riconosciuta (di seguito anche detta la "As-
sociazione"),.....

in esecuzione della delega conferita dall'assemblea degli associati con deli-
bera in data 4 dicembre 2025 - di cui al verbale a mio rogito in pari data al
n. 36338/10495 di repertorio, registrato a Milano DP I il 30 dicembre 2025
al n. 110386 - che si allega in copia al presente atto sotto "A" (omessi gli al-
legati D, E, F e G) - ed espressamente autorizzata a quanto infra con delibe-
ra del Consiglio Direttivo in data 21 gennaio 2026, di cui al verbale a mio
rogito in pari data al n. 36425/10558 di repertorio, registrato a Milano DP I
il 22 gennaio 2026 al n. 3594 - che si allega in copia sotto "B".....

PREMESSO.....

. che con la sopra citata delibera in data 4 dicembre 2025 - di cui al verbale
a mio rogito in pari data al n. 36338/10495 di repertorio preallegato sotto
"A" - l'assemblea della Associazione ha deliberato:.....

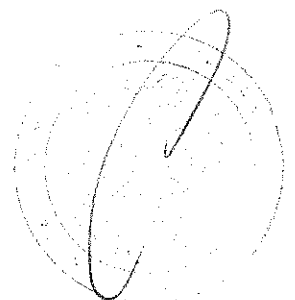
"1) di procedere senza indugio all'iscrizione della Associazione nel Regi-
stro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione "Reti associative",
con la nuova denominazione di "FEDERAZIONE CURE PALLIATIVE
ETS" contestualmente adottando - sotto la condizione sospensiva dell'iscri-
zione della Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - il
testo di statuto preallegato sotto "C" - il quale pertanto andrà a sostituire
quello attuale sempre con efficacia dal momento dell'iscrizione della Asso-
ciazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;.....

2) di approvare il testo dei Regolamento Soci, Regolamento Sostenitori, Re-
golamento Coordinamenti Regionali ed il Regolamento Patrocini, prealle-
gati rispettivamente sotto "D", "E", "F" e "G", che entreranno in vigore
sempre sotto la condizione sospensiva dell'iscrizione della Associazione al
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;.....

3) di delegare la Presidentessa del Consiglio Direttivo e la Vice Presiden-
tessa del Consiglio Direttivo Chiara Caraffa, disgiuntamente tra loro, a
provvedere alla iscrizione nel RUNTS, intervenendo ove opportuno in tutti
gli atti necessari per la verifica delle condizioni di legge e del patrimonio
minimo, come previsto dall'art. 22 comma 1 bis del citato decreto;.....

5) di autorizzare la Presidentessa del Consiglio Direttivo e la Vice Presi-

Registrato a Milano DP I
.....21-01-2026
al n°6503.....
€200,00.....



dentessa del Consiglio Direttivo Chiara Caraffa, disgiuntamente tra loro, ad apportare alle odierne delibere e all'allegato statuto, le eventuali modifiche che fossero richieste per tutti i successivi adempimenti dalle pubbliche autorità competenti, ivi compresa l'Agenzia delle Entrate, e pertanto ogni tipo di modifica necessaria o anche solo opportuna per l'iscrizione della Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o per qualsiasi altro adempimento anche di natura fiscale.";

- che io notaio ho conseguentemente provveduto a effettuare l'invio al RUNTS statale (competente ai sensi dell'art. 5 del decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/2020) dell'istanza di iscrizione della Associazione nella suddetta sezione delle Reti Associative, con l'indicazione dei riferimenti degli ETS aderenti, anche in via indiretta, in numero tale da soddisfare il requisito numerico e territoriale di cui all'articolo 41 comma 1 lettera a) del Codice del Terzo Settore;

- che i competenti uffici del RUNTS con messaggio anticipato per le vie brevi in data 15 gennaio 2026 e quindi inviato a mezzo PEC in data 21 gennaio 2026 hanno rilevato che solo 22 enti su 100 hanno provveduto a dichiarare l'affiliazione alla rete associativa e che pertanto, non potendosi verificare il numero degli enti aderenti dal sistema informatico del Registro attraverso il conteggio univoco dei codici fiscali attraverso la suddetta dichiarazione, così come prescritto dall'art. 10 del citato decreto Ministeriale 106/2020, non è allo stato possibile procedere alla iscrizione nella suddetta sezione;

- che dal 1° gennaio 2026 le disposizioni in materia di Onlus di cui agli artt. 10 ss. d.lgs. 460/1997 sono definitivamente cessate di essere in vigore ed è stata, altresì, soppressa l'anagrafe delle Onlus; conseguentemente, agli enti ancora iscritti a tale data all'anagrafe delle Onlus sono date le seguenti opzioni:

(i) chiedere l'iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026 e assumere la qualifica di ETS, usufruendo dei relativi benefici a decorrere dall'inizio del periodo di imposta relativo al 2026 ove detta iscrizione avvenga entro il 31 dicembre 2026, e senza obbligo di devoluzione del patrimonio;

(ii) continuare ad operare senza la qualifica né di Onlus, né di ETS, ma con obbligo di devolvere il proprio patrimonio ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. f), d.lgs. 460/1997;

(iii) sciogliersi e devolvere l'intero patrimonio ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. f), d.lgs. 460/1997;

- che, conseguentemente, in considerazione del termine incombente del 31 marzo p.v., al fine di evitare il rischio di devoluzione del patrimonio, appare assai rischioso attendere che tutti gli enti aderenti alla Associazione provvedano ad effettuare la dichiarazione di affiliazione prescritta dalla legge (visto anche il numero esiguo di enti che ad oggi vi hanno provveduto) e appare più prudente arrivare al risultato di iscrizione nella sezione "Reti Associate" in due steps, e precisamente:

. ritirare l'istanza di iscrizione alla sezione "Reti Associate" del RUNTS ora pendente e in procinto di essere rigettata al fine di provvedere senza indugio alla istanza di iscrizione nella sezione "g) Altri enti del terzo settore" del RUNTS in modo da scongiurare il rischio di sfioramento dei termini;

. procedere, una volta iscritti al RUNTS, ad effettuare l'ulteriore passaggio nella sezione reti associative;

- che, per raggiungere questo obiettivo in tempi brevi è possibile utilizzare il mandato conferito al Presidente dalla assemblea degli associati ad apportare alle delibere assunte e all'allegato statuto, *"le eventuali modifiche che fossero richieste per tutti i successivi adempimenti dalle pubbliche autorità competenti, ivi compresa l'Agenzia delle Entrate, e pertanto ogni tipo di modifica necessaria o anche solo opportuna per l'iscrizione della Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore"* procedendo ad apportare le seguenti minime modifiche:.....

(i) al punto 1) della delibera sostituire il riferimento alla iscrizione nella sezione "Reti Associative", con quello alla sezione "g) Altri enti del terzo settore, e, solo successivamente, dopo il perfezionamento della prima iscrizione, nella sezione "Reti Associative";.....

(ii) all'art. 7 dello statuto precisare che l'Associazione, solo ove in possesso dei requisiti e regolarmente iscritta nella Sezione "Reti Associative" del RUNTS possa esercitare le attività proprie della rete;.....

(iii) all'art. 15 dello statuto sostituire il riferimento agli altri "soggetti della rete associativa" con quello agli altri "soggetti associati";.....

- che il Consiglio Direttivo svoltosi in data 21 gennaio 2026 ha approvato le suddette modifiche in quanto nell'interesse dell'Associazione, autorizzando il Presidente a procedere.....

Quanto sopra premesso, la costituita nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della **"FEDERAZIONE CURE PALLIATIVE - O.N.L.U.S."**, in esecuzione della delega conferitale dall'assemblea degli associati.....

dichiara.....

a) di modificare il punto 1 della delibera assunta dagli associati in data 4 dicembre 2025 - di cui al verbale a mio rogito in pari data al n. 36338/10495 di repertorio preallegato sotto "A" come segue (in neretto le parti modificate).....

*"1) di procedere senza indugio all'iscrizione della Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione **"g) Altri enti del terzo settore, e, solo successivamente, dopo il perfezionamento della prima iscrizione, nella sezione "Reti Associative". con la nuova denominazione di "FEDERAZIONE CURE PALLIATIVE ETS" contestualmente adottando – sotto la condizione sospensiva dell'iscrizione della Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - il testo di statuto preallegato sotto "C" - il quale pertanto andrà a sostituire quello attuale sempre con efficacia dal momento dell'iscrizione della Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;"***.....

Resta Fermo tutto il resto;.....

b) di modificare lo statuto della Associazione allegato al predetto verbale dell'assemblea degli associati svoltasi in data 4 dicembre 2025 agli articoli 7 (penultimo capoverso) e 15 come segue (in neretto le parti modificate):.....

"Art. 7 - Attività Sociale.....

(omissis).....

In particolare, ove in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e regolarmente iscritta nella Sezione "Reti Associative" del RUNTS, FCP E.T.S. svolge:.....

- attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore associati e delle loro attività di interesse gene-



rare, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali, ai sensi dell'Art. 41 del Codice del Terzo settore;

- attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, ai sensi della lettera i, Art. 5 del Codice del Terzo settore;

- servizi strumentali ad Enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al 70 % da Enti del Terzo settore, ai sensi della lettera m, Art. 5 del Codice del Terzo settore

(omissis)"

"Art. 15 - Facoltà dei Sostenitori

I Sostenitori non acquisiscono la qualifica di soci e possono beneficiare di alcune facoltà finalizzate a valorizzarne il ruolo, promuoverne la partecipazione e favorire lo scambio con gli altri soggetti **associati**, così come declinati nell'apposito regolamento."

Resta fermo tutto il resto.

Il tutto come leggesi nel testo conseguentemente aggiornato dello statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "C".

La parte mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Atto scritto in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me su due fogli per sette facciate, da me letto alla parte, e sottoscritto alle ore 10,50.

TANIA PICCIONE

CHIARA CLERICI sigillo

In carta libera ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.....

Repertorio n. 36338

Raccolta n. 10495

--VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE--

--REPUBBLICA ITALIANA--

Il quattro dicembre duemilaventicinque,

4/12/2025

In Milano, via Mario Pagano n. 65.....

Io sottoscritta Chiara Clerici, notaio con sede in Milano, Collegio Notarile di Milano, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea straordinaria della Associazione:

"FEDERAZIONE CURE PALLIATIVE - O.N.L.U.S.", con sede in Milano (MI), piazza Cinque Giornate n. 1, codice fiscale 97236580151, associazione non riconosciuta (di seguito anche detta la **"Associazione"**), tenutasi, alla mia presenza, in data odierna.

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della Associazione e per essa dalla Presidentessa del Consiglio Direttivo Tania Piccione, nata a Lentini (SR) il 26 febbraio 1976, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli adempimenti di legge.

L'Assemblea si è svolta come segue.

"Essendo le ore 17,00 accedo dal mio studio in Milano, via Mario Pagano n. 65, al seguente sistema di audio-video conferenza predisposto dalla Associazione tramite zoom:

<https://us06web.zoom.us/j/86838800170?pwd=kGxKeVleXk6cO1IHYNZg-GIOXFck0SB.1>

ID riunione: 868 3880 0170

Codice d'accesso: 957844

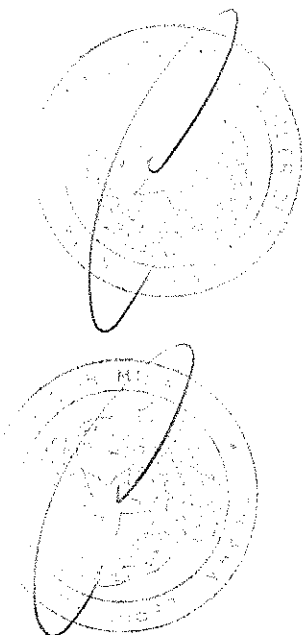
E' altresì collegata al suddetto sistema di audio-video conferenza Tania Piccione la quale assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 15 dello statuto chiedendomi di redigerne il relativo verbale.

La Presidentessa innanzitutto dichiara che:

- la presente Assemblea è stata convocata per oggi alle ore 17,00, esclusivamente in modalità telematica (come consentito dall'art. 106 del Decreto Legge cd "Cura Italia" recante "misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica dal COVID-19", convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 la cui efficacia è stata da ultimo prorogata alle assemblee tenutesi entro il 31 dicembre 2025) mediante avviso inviato in data 10 novembre 2025 agli aventi diritto in conformità all'art. 17 dello statuto sociale per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO1. Approvazione modifiche statutarie2. Approvazione Regolamento Soci3. Approvazione Regolamento Sostenitori;4. Approvazione Regolamento Coordinamenti Regionali;5. Approvazione Regolamento Patrocini;6. Delibera acquisizione Personalità giuridica7. Varie ed eventuali

- essendo le ore 17,17 sono intervenuti in audio- video conferenza:

Registrato a Milano DP
30-12-2025
al n° 110386
€ 200,00

A) in proprio o per delega, complessivi n. 65 soci (su n. 112 totale di soci), come risulta dal foglio presenze che su allega sotto "A";

B) i membri del Consiglio Direttivo:

- Tania Piccione

- Chiara Caraffa, Vice Presidente,

- Antonio Campo

- Moreno Crotti Partel

- Alberto Borin

- Giusy Digangi

- Eugenia Malinverni

- Filomena Pastanella

- Roberta Vecchi

mentre risultano assenti i consiglieri Raffaella Gay e Gianpaolo Fortini e il revisore Elena Pascolini.

Il Presidente, quindi, constatato che la presente Assemblea si svolge interamente con mezzi di telecomunicazione e che il collegamento audio/video instaurato è chiaro rispetto ad ogni partecipante e privo di interferenze - circostanza confermata da me Notaio - dichiara:

(a) di essere in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) di essere in grado di interagire con il soggetto verbalizzante;

(c) che è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, interagendo adeguatamente tra loro, con il Presidente e con me Notaio, nonché alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara quindi l'Assemblea validamente costituita e idonea a deliberare, avendo verificato l'identità e la legittimazione degli intervenuti.

Le deleghe rilasciate per la partecipazione all'Assemblea resteranno depositate agli atti sociali.

La Presidentessa passa quindi alla trattazione congiunta degli argomenti all'ordine del giorno in sede straordinaria, e ricorda all'assemblea:

che con delibera in data 26 giugno 2019 - di cui al verbale a mio rogito in pari data al n. 29247/7000 di repertorio, registrato a Milano il 5 luglio 2019 al n. 7494 - l'assemblea della Associazione aveva deliberato di assumere - sotto la condizione sospensiva dell'iscrizione della Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (il "RUNTS"), (la "**Condizione Sospensiva**") - la qualifica di Ente del Terzo Settore e conseguentemente di modificare la propria denominazione, sostituendo all'attuale "**FEDERAZIONE CURE PALLIATIVE ETS**", e di adottare, sempre con efficacia subordinata alla decorrenza della medesima condizione, un testo aggiornato di statuto allegato al predetto verbale sotto "B" (il "**Nuovo Statuto**").

Il Presidente spiega quindi ai presenti i motivi per cui occorre ora procedere all'iscrizione della Associazione al RUNTS, contestualmente chiedendo la personalità giuridica e riassume i passaggi necessari per raggiungere tale scopo.

In proposito rammenta che, con l'avvio dell'operatività del RUNTS, trova ora piena attuazione quanto previsto dall'art. 22 del Codice del Terzo Settore in ordine all'esclusiva competenza del notaio per quanto riguarda l'iscri-

zione degli enti già in possesso della personalità giuridica ai sensi del D.P.R. n. 361/2000.

Più precisamente, in base alla suddetta norma e come anche chiarito dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21 aprile 2022, al fine del conseguimento della personalità giuridica, il notaio è tenuto a verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge ed in particolare quelle stabilite dal Codice del Terzo Settore, ivi compreso il patrimonio minimo (pari, per le associazioni, ad euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero)).

In relazione ai documenti contabili-patrimoniali necessari per poter attestare il raggiungimento del suddetto patrimonio minimo, nel caso - come per la Associazione - di ente già operante, il cui patrimonio comprende quindi poste attive e passive, la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21 aprile 2022 ha chiarito, che occorre far riferimento ad una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro aggiornata a non più di 120 (centoventi) giorni: la Presidentessa presenta quindi la relazione di stima del patrimonio associativo aggiornata alla data del 30 settembre 2025 redatta dalla dottoressa Elena Pascolini, nata a Udine il 25 giugno 1966, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano nonché revisore legale, sulla base di quanto stabilito dall'art. 22 del Codice del terzo settore, ed asseverata con giuramento avanti a me notaio in data 3 dicembre 2025 al n. 36331 di repertorio.

Detta relazione di stima aggiornata alla data del 30 settembre 2025 - che in copia si allega al presente verbale sotto "B" - evidenzia la sussistenza di un patrimonio netto della Associazione avente un valore complessivo di euro 268.409,00 (duecentosessantottomilaquattrocentonove virgola zero zero) e dunque un valore superiore al sopra indicato importo minimo previsto dal Codice del Terzo Settore.

Il Presidente spiega quindi ai presenti i motivi per cui, sempre in vista della programmata iscrizione della Associazione al RUNTS, è altresì necessario che l'assemblea - oltre a conferire al Presidente del Consiglio Direttivo tutti i necessari poteri:

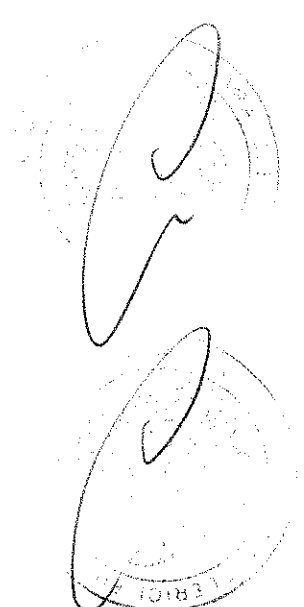
(i) intervenga nuovamente sul testo del Nuovo Statuto apportandovi tutta una serie di modifiche al fine di renderlo maggiormente idoneo alle concrete esigenze della Associazione.

In particolare, espone le ragioni per cui appare opportuno procedere alla iscrizione al RUNTS nella sezione "Reti associative" della Associazione, la quale rispetta tutti i requisiti indicati in proposito dal Codice del Terzo Settore e e precisamente:

(i) la forma giuridica, in quanto l'ente deve essere un'associazione (riconosciuta o non riconosciuta) regolarmente costituita secondo le norme del diritto civile;

(ii) la previsione in statuto di criteri di elezione democratica degli organi sociali (assemblea, consiglio direttivo, presidente, ecc.) . In proposito ricorda infatti che l'art. 41, co. 7 del Codice del Terzo Settore impone per le reti associative principi di democraticità, pari opportunità ed elettività delle cariche;

(iii) il numero dei membri, in quanto il Codice del Terzo Settore richiede al-

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "NOTAIO" at the top and "TERZO SETTORE" at the bottom, with some illegible text in the center.

meno 100 enti del Terzo Settore (o 20 fondazioni), con sedi legali o operative distribuite in almeno 5 regioni .

Ricorda poi che l'art. 41, co. 5, fissa ulteriori condizioni per l'iscrizione di una rete nel RUNTS: in particolare i rappresentanti legali e gli amministratori non devono avere condanne definitive che comportino l'interdizione dai pubblici uffici ed è altresì richiesto che la rete sia "operativa da almeno un anno" al momento della domanda: fa quindi presente che l'inosservanza di tali condizioni (e anche la perdita dei requisiti numerici o territoriali, cfr. infra) può comportare la cancellazione dal RUNTS o il diniego di iscrizione.

Il Presidente procede quindi ad illustrare nel dettaglio le modifiche statutarie sottoposte all'odierna adunanza, spiegando il contenuto dei nuovi articoli dello statuto di cui si propone l'adozione (il cui testo, già noto ai soci, si allega sotto "C");

(ii) provveda ad approvare - sempre con effetto dalla iscrizione della Associazione al RUNTS e dunque con efficacia coincidente con l'entrata in vigore dell'adottando statuto preallegato sotto "B" - i seguenti Regolamenti: Regolamento Soci, Regolamento Sostenitori, Regolamento Coordinamenti Regionali ed il Regolamento Patrocini, il cui testo viene brevemente illustrato in assemblea e si allega rispettivamente sotto "D", "E", "F" e "G".

Si è nel frattempo sconnesso il signor Stefano Bellon, legale rappresentante della "Fondazione La Miglior Vita Possibile ETS".

Terminata l'esposizione, il Presidente dichiara aperta la discussione.

Nessuno chiede la parola.

Pertanto, essendo le ore 18,14 l'assemblea, udita la relazione del Presidente, delibera

1) di procedere senza indugio all'iscrizione della Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione "Reti associative", con la nuova denominazione di "FEDERAZIONE CURE PALLIATIVE ETS" contestualmente adottando - sotto la condizione sospensiva dell'iscrizione della Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - il testo di statuto preallegato sotto "C" - il quale pertanto andrà a sostituire quello attuale sempre con efficacia dal momento dell'iscrizione della Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

2) di approvare il testo dei Regolamento Soci, Regolamento Sostenitori, Regolamento Coordinamenti Regionali ed il Regolamento Patrocini, preallegati rispettivamente sotto "D", "E", "F" e "G", che entreranno in vigore - sempre sotto la condizione sospensiva dell'iscrizione della Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

3) di delegare la Presidentessa del Consiglio Direttivo e la Vice Presidentessa del Consiglio Direttivo Chiara Caraffa, disgiuntamente tra loro, a provvedere alla iscrizione nel RUNTS, intervenendo ove opportuno in tutti gli atti necessari per la verifica delle condizioni di legge e del patrimonio minimo, come previsto dall'art. 22 comma 1 bis del citato decreto;

5) di autorizzare la Presidentessa del Consiglio Direttivo e la Vice Presidentessa del Consiglio Direttivo Chiara Caraffa, disgiuntamente tra loro, ad apportare alle odierne delibere e all'allegato statuto, le eventuali modifiche che fossero richieste per tutti i successivi adempimenti dalle pubbliche autorità competenti, ivi compresa l'Agenzia delle Entrate, e pertanto ogni tipo

di modifica necessaria o anche solo opportuna per l'iscrizione della Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o per qualsivoglia altro adempimento anche di natura fiscale.

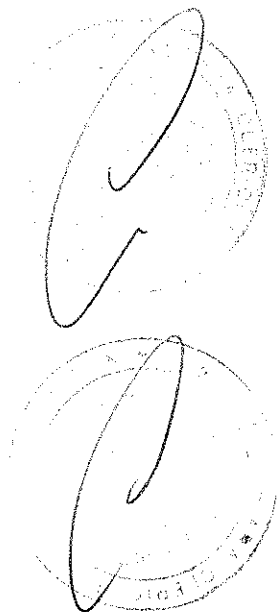
Il Presidente dà atto che la delibera è stata approvata con voto palese all'unanimità dei presenti.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 18,25.

A questo punto non essendovi altro da verbalizzare chiudo il verbale alle ore 18,25.

Atto scritto in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me su tre fogli per nove facciate, da me sottoscritto alle ore 18,25.

CHIARA CLERICI sigillo



ENTE SOCIO	PARTECIPANTI	LEGALE RAPPRESENTANTE	PER DELEGA INTERNA	PER DELEGA DA ALTRO ENTE SOCIO
FEDERAZIONE GIGI GHIROTTI	BALLETTO Nadia		X	
ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA A.I.S.L.A.	BASTIANELLO Stefania		X	
FONDAZIONE LA MIGLIOR VITA POSSIBILE ETS	BELLON Stefano		X	
ASSOCIAZIONE ODV MANO AMICA	BENVEGNÙ Lorella	X		
PETTIROSSO AGORDINO ODV	BENVEGNÙ Lorella			ASSOCIAZIONE ODV MANO AMICA
ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE - ACP PIACENZA ODV	BIANCHINI Maurizio	X		
LA CURA NELLO SGUARDO	BINI Ilaria		X	
VIDAS VOLONTARI ITALIANI DOMICILIATI PER L'ASSISTENZA AI SOFFERENTI	BRUGNOLI Roberta		X	
FONDAZIONE ADAS	BRUNO Manuela		X	
AMICI FONDAZIONE HOSPICE TRENINO	BUCCI Sandra	X		
ASSOCIAZIONE SAMOT RAGUSA	CAMPO Antonio	X		
HO CURA – ODV PER LE CURE PALLIATIVE	CASTELLENGO Pierangela		X	
ULT ASSOCIAZIONE PROVINCIALE MILANO MONZA BRIANZA APS	CASTELLOTTI Samuela		X	
AVAMOT VOLONTARI SAMOT	CATALANO Gaetano	X		
SAMOT ONLUS PALERMO	CATALANO Gaetano		X	
SAMOT CHILD ETS	CATALANO Gaetano			SAMOT ONLUS
ASSOCIAZIONE C.I.A.O. Onlus Siracusa	CATALANO Gaetano			SAMOT ONLUS
L.I.L.T. Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – Associazione Provinciale di Biella	CHIEPPA Simone		X	
OCC – ORVIETO CONTRO IL CANCRO ODV	CINTIO AURA	X		
ASSOCIAZIONE ARCA	COLOMBO Annamaria	X		
ASSOCIAZIONE VITAS	CREPALDI Roberto		X	
ASSOCIAZIONE MARUZZA LOMBARDIA ODV	DALLERA Daniela	X		

ENTE SOCIO	PARTECIPANTI	LEGALE RAPPRESENTANTE	PER DELEGA INTERNA	PER DELEGA DA ALTRO ENTE SOCIO
ASSOCIAZIONE CURARE A CASA	DE TOMASI Franco		X	
ASSOCIAZIONE AMICI DELL'HOSPICE DI ABBIEGRASSO	DELL'ACQUA Corrado	X		
ASSOCIAZIONE CREMASCA CURE PALLIATIVE "ALFIO PRIVITERA"	DELL'ACQUA Corrado			AMICI HOSPICE DI ABBIEGRASSO
ASSOCIAZIONE FRANCO MURA	DELL'ACQUA Corrado			AMICI HOSPICE DI ABBIEGRASSO
FONDAZIONE OPERA SANTI MEDICI HOSPICE BITONTO	DELL'ACQUA Corrado			AMICI HOSPICE DI ABBIEGRASSO
INSIEME PER LUCE	DENTIS Franca	X		
AMICI DELL'HOSPICE DI SIRACUSA	DIGANGI Giuseppina	X		
FONDAZIONE CASAMARTA	FANTUGINI Benedetta	X		
ASSOCIAZIONE CEAV (CANCRO E ASSISTENZA VOLONTARIA)	FERLIN Maria Grazia	X		
FONDAZIONE ADVAR ETS	FORMENTIN Chiara		X	
ASSOCIAZIONE IL SAMARITANO	FRANCHI Roberto	X		
ASSOCIAZIONE CASAINSIEME	FULIGNI Marco	X		
DARE PROTEZIONE	GORINI Romina	X		
ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE PIOMBINO - VAL DI CORNIA	GRASSI Maurizio	X		
FILE - FONDAZIONE ITALIANA DI LENITERAPIA	GRAZZINI Enrico		X	
ASSOCIAZIONE PORTA APERTA ONLUS	LAFACE Carmela	X		
ASSOCIAZIONE LA PINETA AMICI HOSPICE E CURE PALLIATIVE ODV	LESA Franco		X	
ASSOCIAZIONE CON TE ODV	LOMBARDI Ilaria	X		
ASSOCIAZIONE FABIO SASSI	LORENZET Daniele		X	
ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE DI LIVORNO	LUSCHI Francesca	X		
FONDAZIONE LUCE PER LA VITA	MALINVERNI Eugenia	X		
QUAVIO ODV-ASSOCIAZIONE QUALITÀ DELLA VITA IN ONCOLOGIA	MANCUSI Rossano		X	

ENTE SOCIO	PARTECIPANTI	LEGALE RAPPRESENTANTE	PER DELEGA INTERNA	PER DELEGA DA ALTRO ENTE SOCIO
I COLORI DELLA VITA	MASSIMO Giuseppe		X	
ASSOCIAZIONE FULVIO MINETTI	MICHELI Vanda		X	
ASSOCIAZIONE UNA MANO ALLA VITA	MOLINARI Pier Giorgio	X		
ASSOCIAZIONE AMICI DI GIOVANNI ODV ETS	MORANDI Barbara	X		
TUTTO è VITA FONDAZIONE ETS	PEGORIN Mirta		X	
AGLAIA ASSOCIAZIONE PER L'ASSISTENZA PALLIATIVA DI SPOLETO	RECCHI Massimo	X		
AMICI DELL'HOSPICE DI REGGIO CALABRIA	SAGGESE Nicola	X		
L'ACERO DI DAPHNE ODV	SCUDELLARO Patrizia	X		
UMANI PER L'HOSPICE	SENA Antonio	X		
FONDAZIONE FARO	SLATAPER Barbara		X	
ASSOCIAZIONE IDEAINSIEME ODV ETS	SOLA TITETTO Franca		X	
ASSOCIAZIONE SIRO MAURO PER LE CURE PALLIATIVE IN PROVINCIA DI SONDRIO	VALENTI Donato	X		
ODV IL PASSO	VILLA Raffaella	X		
ASSOCIAZIONE L'ABBRACCIO ODV	VITALI Rosanna	X		
ASSOCIAZIONE SULLE ALI	VOLPE Emanuela	X		
AVAPO Venezia	VORANO Silvia		X	
ASSOCIAZIONE VALENTINA PENELLO ONLUS	ZAGO Roberta	X		
ASSOCIAZIONE AMO BALDO GARDA	ZANETTI Daniela		X	
ASSOCIAZIONE PRESENZA AMICA	ZUCCO Furio	X		
ASSOCIAZIONE IL PAPAVERO – DER MOHN	ZUSSA Mara	X		
AVAPO MESTRE ODV	BULLO STEFANIA	X		
		35	24	6

ENTE SOCIO	PARTECIPANTI	LEGALE RAPPRESENTANTE	PER DELEGA INTERNA	PER DELEGA DA ALTRO ENTE SOCIO
			59	

CHIARA CLERICI sigillo

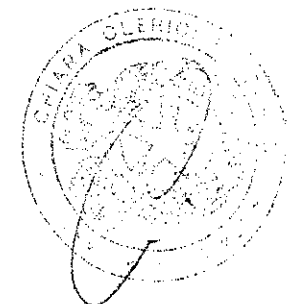
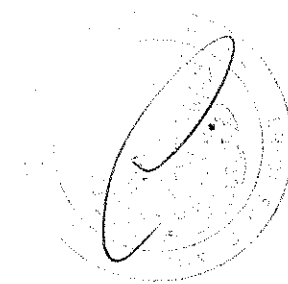
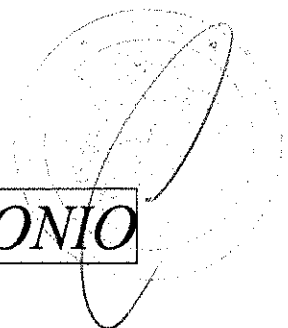
Allegato «.....B.....»
alla Raccolta n.10495.....



**FEDERAZIONE
CURE PALLIATIVE**

PERIZIA DI STIMA DEL PATRIMONIO

**Perito Dott.ssa Elena Pascolini
Dottore Commercialista – Revisore legale**



EP

INDICE

1. INCARICO.....	1
1.1 Scopo	1
1.2 Data di riferimento della perizia di stima e documentazione esaminata...	1
2 PROFILO SINTETICO DELLA FEDERAZIONE	1
2.1 Vicende storiche.....	1
2.2 Oggetto sociale ed attività prevalente	1
2.3 Soci.....	2
2.4 Organi sociali in carica	2
2.5 Struttura organizzativa.....	3
Segreteria e coordinamento	3
Consulente comunicazione.....	3
2.6 Sintesi della situazione patrimoniale al 30 Settembre 2025.....	3
3 CRITERI DI VALUTAZIONE E SCELTA DEL CRITERIO	4
3.1 Metodi di Stima del Patrimonio	4
3.2 Scelta del Metodo e Finalità della Stima	4
3.3 Metodologia Applicata e Criteri di Valutazione.....	5
4 ANALISI DELLE POSTE PATRIMONIALI.....	5
Le singole attività e passività sono brevemente analizzate nel seguente capitolo con l'indicazione dei singoli valori.	5
ATTIVITÀ	5
PASSIVITÀ.....	5
5. EVENTI SUCCESSIVI.....	6
6. RIEPILOGO ATTIVITÀ E PASSIVITÀ.....	6
7. CONCLUSIONI.....	6

1. INCARICO

1.1 Scopo

La sottoscritta Dott.ssa Elena Pascolini, Dottore Commercialista iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano n. 6137, Revisore Legale n. 153234 (DM 25/11/2008 – G.U. n. 97), con studio Milano, Viale Premuda 46 dichiara di aver ricevuto dalla FEDERAZIONE CURE PALLIATIVE C.F./P.IVA 97236580151 Sede legale: Milano, Piazza Cinque Giornate n. 1 l'incarico di procedere alla stima del patrimonio netto dell'Ente ai fini della verifica della sussistenza del patrimonio minimo richiesto dall'art. 22 del D.Lgs. 117/2017 per l'ottenimento della personalità giuridica in sede di prima iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

1.2 Data di riferimento della perizia di stima e documentazione esaminata

La data di riferimento della stima è il 30 Settembre 2025. A tale data sono riferite le attività e passività oggetto della stima e le risultanze dell'esercizio.

La documentazione esaminata può essere così sintetizzata:

- Situazione contabile della Federazione al 30 Settembre 2025;
- Documentazione contabile relativa alle banche

Nell'espletamento del proprio incarico la sottoscritta ha inoltre acquisito tutti i dati e le notizie ritenute interessanti anche con riferimento alla tipologia delle operazioni compiute.

2. PROFILO SINTETICO DELLA FEDERAZIONE

2.1 Vicende storiche

La Federazione Cure Palliative Onlus è stata fondata a Milano il 6 aprile 1999 come Organizzazione di 2° livello per iniziativa di 22 Organizzazioni Non Profit (ONP) già attive da anni nel settore delle cure palliative. L'obiettivo condiviso era quello di creare un soggetto capace di rappresentare in modo univoco e autorevole i bisogni e le problematiche delle ONP attive sul territorio.

La Federazione si avvale di Coordinamenti Regionali al fine di facilitare il dialogo e coordinare le attività tra i vari stakeholder e le realtà impegnate nelle Cure Palliative nei diversi territori.

2.2 Oggetto sociale ed attività prevalente

La missione della Federazione è l'aiuto e l'assistenza alle persone malate in fase avanzata e terminale di una malattia inguaribile, promuovendo e sviluppando le Cure Palliative. Essa persegue la solidarietà umana e sociale verso i malati e i loro familiari, operando nei settori della cura, dell'assistenza sociale e socio-sanitaria e della formazione, in collaborazione con la Società Italiana di Cure Palliative.

Gli scopi specifici della Federazione comprendono::

- Riunire le organizzazioni non profit che operano nei settori delle cure palliative,

favorendo lo scambio di informazioni ed esperienze.

- Tutelare i diritti della persona morente, della sua famiglia e di chi lo aiuta.
- Tutelare i diritti dei propri associati.
- Fornire certificazione dei livelli qualitativi degli interventi offerti dai soci.
- Costituire un Osservatorio Permanente Nazionale delle organizzazioni non profit attive nel settore delle cure palliative.
- Definire un piano di intervento comune tra le organizzazioni associate, promuovendo attività come:
 - Favorire la legislazione nazionale e regionale nell'ambito delle cure palliative.
 - Verificare l'applicazione delle leggi.
 - Sviluppare gli aspetti culturali connessi alle cure palliative.
 - Contribuire allo sviluppo dell'educazione e della formazione per le cure palliative

2.3 Soci

I soci sono **Organizzazioni Non Profit** (*Associazioni, Fondazioni, ecc.*) diffuse su tutto il territorio nazionale.

2.4 Organi sociali in carica

Gli organi sociali sono l'Assemblea, il Consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo della Federazione è costituito da membri provenienti dalle organizzazioni socie, con ruoli e responsabilità ben definiti all'interno dell'organo amministrativo. La composizione attuale del Consiglio Direttivo è la seguente:

- Tania Piccione – Presidente.
- Alberto Borin – Consigliere
- Antonio Campo – Consigliere
- Chiara Caraffa – Consigliere
- Moreno Crotti Partel – Consigliere
- Giusy Digangi – Consigliere
- Raffaella Gay – Consigliere
- Eugenia Malinverni – Consigliere
- Flora Pastanella – Consigliere
- Roberta Vecchi – Consigliere
- Gianpaolo Fortini – Consigliere

I consiglieri svolgono un ruolo attivo nelle decisioni strategiche e nella promozione delle attività della Federazione, collaborando in modo sinergico per il raggiungimento degli obiettivi comuni.

2.5 Struttura organizzativa

La struttura organizzativa della Federazione si articola in diverse funzioni chiave che ne garantiscono l'efficienza operativa e la coerenza delle attività. In particolare, sono presenti ruoli specifici volti al coordinamento generale e alla gestione della comunicazione.

Segreteria e coordinamento

La responsabilità della segreteria e del coordinamento è affidata a Marta Loaldi, che cura l'organizzazione interna, il supporto operativo e la gestione delle pratiche amministrative, favorendo la fluidità dei processi e la collaborazione tra i membri della Federazione.

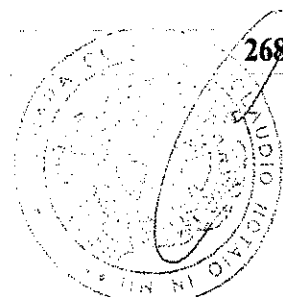
Consulente comunicazione

Il ruolo di consulente per la comunicazione è ricoperto da Matteo Zanetta. La sua funzione comprende la gestione delle attività di comunicazione interna ed esterna, il supporto nella diffusione delle iniziative e la promozione dell'immagine della Federazione, contribuendo alla valorizzazione delle strategie comunicative e al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

2.6 Sintesi della situazione patrimoniale al 30 Settembre 2025

La Federazione predispone annualmente un rendiconto secondo il principio di cassa. La situazione patrimoniale illustrata di seguito è stata elaborata adottando i medesimi criteri impiegati per la redazione del rendiconto; pertanto, la stima del risultato d'esercizio è stata calcolata considerando tutti i costi e ricavi sostenuti dalla Federazione fino alla data di riferimento. Di seguito si riportano i principali elementi riepilogativi della Situazione Patrimoniale al 30 settembre 2025:

ATTIVITÀ	Importo (€)
Immobilizzazioni immateriali nette	3.808
Immobilizzazioni materiali nette	300
Disponibilità liquide	264.815
TOTALE ATTIVITÀ	268.923
PASSIVITÀ	
Utili portati a nuovo	256.598
Perdita esercizi precedenti	-2.824
Utile esercizio 2025 (alla data)	14.635
Totale patrimonio	268.409
Debiti e altre passività correnti	514
TOTALE PASSIVITÀ	268.923



Con riferimento alla verifica degli elementi contabili, il perito e revisore legale della Federazione ha provveduto a:

- esaminare la situazione patrimoniale al 30 settembre 2025;
- visionare la documentazione amministrativa e contabile.
-

La sottoscritta, sulla base della documentazione resa disponibile, ha predisposto la presente perizia di stima del patrimonio al 30 settembre 2025 con l'obiettivo primario di accertare la sussistenza del patrimonio minimo richiesto, pari a €15.000, ai fini dell'iscrizione della Federazione quale Associazione nel RUNTS - Registro Unico del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 22, comma 4, del D.Lgs. 117/2017, e per l'acquisizione della personalità giuridica.

3. CRITERI DI VALUTAZIONE E SCELTA DEL CRITERIO

3.1 Metodi di Stima del Patrimonio

Per la valutazione del patrimonio, si distinguono vari metodi riconosciuti dalla dottrina e dalla prassi professionale:

- Metodi patrimoniali (semplici o complessi);
- Metodi dei flussi (reddituali o finanziari).

Il metodo patrimoniale semplice valuta i singoli elementi attivi del capitale aziendale a valori correnti e li confronta con i passivi, anch'essi aggiornati. Il valore netto si ottiene sottraendo le passività dalle attività.

Il metodo patrimoniale complesso amplia il precedente considerando anche valori immateriali che, pur non iscritti a bilancio, contribuiscono al reddito aziendale, fornendo una rappresentazione più completa del valore.

I metodi patrimoniali possono essere utilizzati insieme ai metodi reddituali e finanziari per validare i risultati ottenuti.

Nel metodo reddituale, il valore d'azienda si determina capitalizzando i redditi futuri attesi, stimandoli e attualizzandoli al valore presente.

Il metodo dei flussi finanziari considera invece il valore attuale dei flussi monetari complessivi che saranno disponibili per l'investitore, focalizzandosi sulla capacità dell'azienda di generare risorse finanziarie nel tempo.

3.2 Scelta del Metodo e Finalità della Stima

Come già evidenziato, la finalità ultima della presente perizia è quella di accertare la sussistenza del patrimonio minimo richiesto dalla normativa vigente per l'iscrizione della Federazione nel RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore), ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del D.Lgs. 117/2017. Il testo normativo specifica che "si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro."

A supporto di quanto sopra, si richiama anche la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 9 del 21 aprile 2022, la quale chiarisce che la verifica della

sussistenza del patrimonio minimo, nella misura fissata dall'articolo 22, comma 4 del Codice e dall'articolo 16 del D.M. n. 106/2020, deve risultare da una relazione giurata redatta da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro. Alla luce di tali disposizioni e delle specificità del caso di specie, si ritiene che l'unico metodo realmente idoneo sia il metodo patrimoniale semplice, in quanto risponde pienamente alle esigenze di trasparenza e oggettività richieste dalla normativa per l'accertamento del patrimonio minimo.

3.3 Metodologia Applicata e Criteri di Valutazione

Nello svolgimento dell'incarico, il perito ha adottato una metodologia che prevede l'esposizione e il commento dei conti risultanti dalla situazione contabile, valutati secondo i principi contabili vigenti e correlati ai saldi emergenti dal bilancio.

Per quanto concerne i criteri di valutazione specifici:

- Le immobilizzazioni immateriali sono state valutate al valore contabile netto;
- Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale;
- I debiti sono indicati anch'essi in base al loro valore nominale.

4. ANALISI DELLE POSTE PATRIMONIALI

Le singole attività e passività sono brevemente analizzate nel seguente capitolo con l'indicazione dei singoli valori.

ATTIVITÀ

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Immobilizzazioni immateriali: alla data del 30 settembre 2025 comprendono i costi di impianto e ampliamento (relativi alla costituzione della Federazione) e i costi sostenuti per il sito internet (software). Tali immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori, con ammortamento contabilizzato tramite apposito fondo. Il perito ne conferma valore e utilità.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Le disponibilità liquide sono costituite dal conto corrente intrattenuto presso Crédit Agricole Italia SpA e dal conto presso Paypal i saldi contabili corrispondono alle risultanze che si evincono dagli estratti conto alla data del 30/09/2025.

Il perito ne conferma il valore contabile e la sussistenza.

PASSIVITÀ

DEBITI VERSO FORNITORI E ALTRE PASSIVITÀ

Tali debiti, tutti scadenti entro l'esercizio, contabilizzati dalla Federazione alla data del 30 Settembre 2025 ammontano a € 514

Il perito conferma il valore contabile.

5. EVENTI SUCCESSIVI

Non ci sono eventi successivi alla redazione della situazione patrimoniale al 30 settembre 2025 che possono o potrebbero aver avuto effetti rilevanti sul patrimonio netto della Federazione.

6. RIEPILOGO ATTIVITÀ E PASSIVITÀ

Le poste oggetto di stima sono state riepilogate nella tabella patrimoniale sopra riportata, il perito conferma che i valori di tali poste non devono essere rettificati.

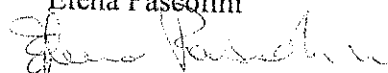
7. CONCLUSIONI

In base alle risultanze sopra esposte, il valore del patrimonio netto, comprensivo dell'avanzo di esercizio, risulta pari a € 268.409.

Ai sensi dell'art. 16 del D.M. 106/2020, si attesta che il patrimonio netto della Federazione supera ampiamente il limite richiesto per le associazioni (€ 15.000) dall'art. 22, comma 4, del D.Lgs. 117/2017.

Milano, 27 novembre 2025

Elena Paseolini



Repertorio n. 36331

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA DI STIMA

REPUBBLICA ITALIANA

Il tre dicembre duemilaventicinque

3/12/2025

In Milano, via Mario Pagano n. 65.

Davanti a me Chiara Clerici, notaio con sede in Milano, Collegio Notarile di Milano,

è presente la signora:

ELENA PASCOLINI, nata a Udine (UD) il 25 giugno 1966, domiciliata a Milano (MI), viale Premuda n. 46,

Codice Fiscale PSC LNE 66H65 L483X,

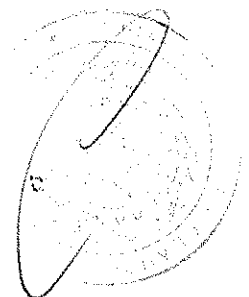
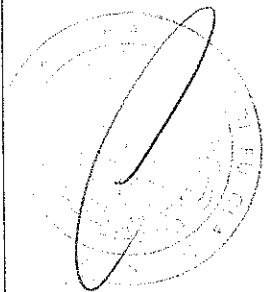
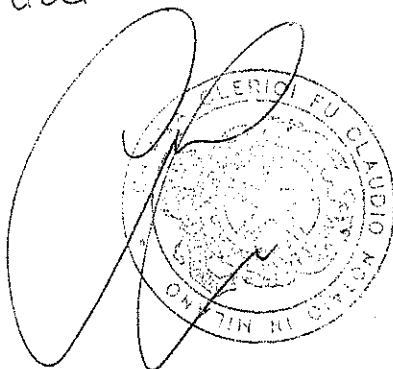
della cui identità personale sono certa, la quale mi presenta la perizia di stima che precede e mi chiede di asseverarla con giuramento.

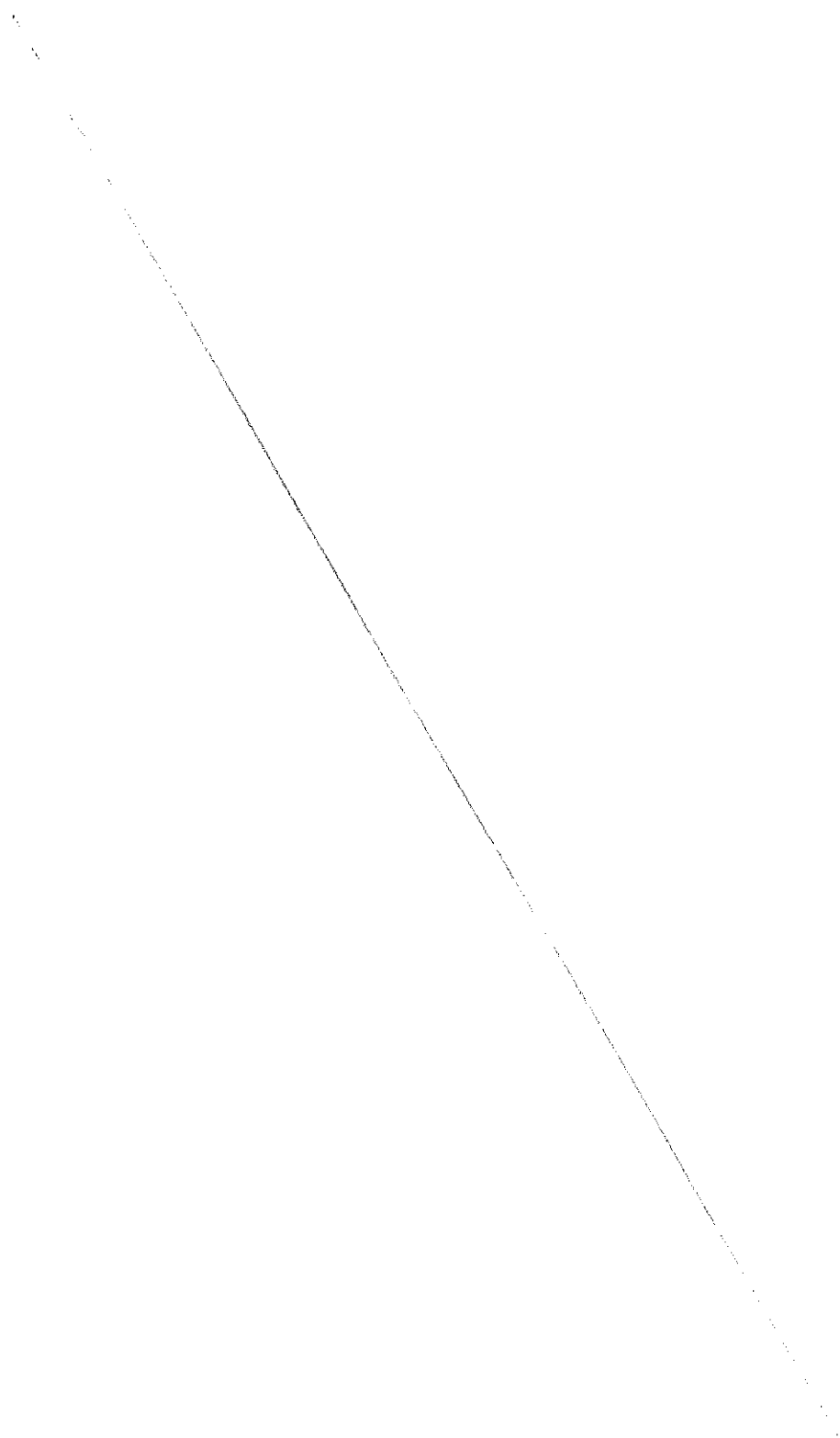
Aderendo alla richiesta fattami ammonisco a' sensi di legge la comparente la quale presta il giuramento di rito ripetendo la formula: "Giuro di aver bene e fedelmente proceduto alle operazioni a me affidate e di non aver avuto altro scopo che quello di far conoscere la verità".

La parte mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

Atto scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia su un foglio per una facciata, da me letto alla parte.

Elena Pascolini





Allegato -C- alla raccolta n. 10495
STATUTO DELLA FEDERAZIONE CURE PALLIATIVE E.T.S.

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Costituzione e Sedi

È costituita l'Associazione denominata "Federazione Cure Palliative E.T.S.", abbreviata come "FCP E.T.S."

La FCP E.T.S. si propone di svolgere attività per la promozione e lo sviluppo delle Cure Palliative finalizzate all'aiuto e all'assistenza delle persone affette da una malattia evolutiva ed inguaribile a prognosi infausta (di seguito indicate come "Persone Malate").

FCP E.T.S. è un'associazione apolitica, aconfessionale e democratica.

Art. 2 – Disciplina e Regolamenti

FCP E.T.S. è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti della normativa sugli Enti del Terzo Settore di cui al D. Lgs. 117/2017 dettata per le associazioni, dalla normativa vigente e dai principi dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, delibererà uno o più regolamenti che, nel rispetto dello Statuto, disciplineranno gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione e alle attività di FCP E.T.S.

Art. 3 – Sede

FCP E.T.S. ha sede in Milano.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire, trasferire o sopprimere eventuali sedi dipendenti, nell'ambito del territorio nazionale.

Art. 4 – Finalità

L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore delle "Persone Malate" e dei loro familiari, nei settori della cura, dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'informazione e della formazione.

L'Associazione promuove forme di integrazione e sinergie con altre realtà associative e con le organizzazioni a carattere scientifico, in particolare con la Società Italiana di Cure Palliative (SICP).

Art. 5 – Soggetti Vincolati

Lo Statuto vincola alla sua osservanza i Soci ed i Sostenitori alla FCP E.T.S. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento delle attività della FCP E.T.S. stessa.

Art. 6 – Variazioni Statutarie

Il presente Statuto può essere modificato solo con deliberazione dell'Assemblea, osservando il disposto di cui all'Art. 21.

Titolo II – Finalità

Art. 7 – Attività Sociale

Ai sensi dell'Art. 5, D. Lgs. 117/2017, l'Associazione svolge in via esclusiva le seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali, ai sensi dell'Art. 1, commi 1 e 2, della Legge n. 328/2000, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge n. 104/1992, e alla Legge n. 112/2016, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) formazione universitaria e post-universitaria;
- e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- g) servizi strumentali ad Enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge n. 166/2016, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- i) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo,

promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'Art. 27 della Legge n. 53/2000, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'Art. 1, comma 266, della Legge n. 244/2007.

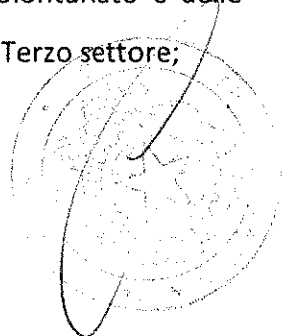
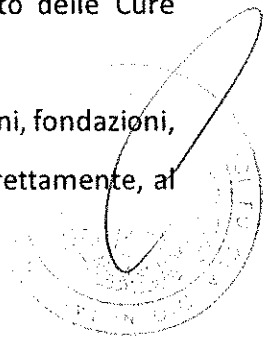
Per il raggiungimento dei propri fini, l'Associazione potrà:

1. riunire, coordinare, sostenere gli Enti del Terzo settore che operano nei settori di attività di cui all'art. 7 del presente statuto, favorendo lo scambio reciproco di informazioni ed esperienze e promuovendone le attività;
2. rappresentare e tutelare i diritti dei propri associati in ogni opportuna sede;
3. fornire indicazioni per favorire l'innalzamento dei livelli qualitativi degli interventi offerti dai Soci;
4. costituire un Osservatorio Permanente Nazionale degli Enti del Terzo Settore attivi nel settore delle Cure Palliative;
5. definire linee di intervento comuni agli Enti del Terzo Settore associati attraverso la promozione delle seguenti attività:
 - a) favorire la legislazione nazionale e regionale nell'ambito della cura, assistenza e aiuto alle persone affette da malattia inguaribile e verificarne l'opportuna applicazione;
 - b) sviluppare gli aspetti culturali connessi alle Cure Palliative;
 - c) contribuire allo sviluppo dell'educazione e della formazione nell'ambito delle Cure Palliative.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, FCP E.T.S. potrà partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'associazione.

In particolare, nella sua qualità di rete associativa, FCP E.T.S. svolge:

- attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali, ai sensi dell'Art. 41 del Codice del Terzo settore;
- attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, ai sensi della lettera i, Art. 5 del Codice del Terzo settore;



- servizi strumentali ad Enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al 70 % da Enti del Terzo settore, ai sensi della lettera *m*, Art. 5 del Codice del Terzo settore¹.

Nei limiti dei propri scopi non di lucro, in via secondaria e strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali, e tenendo conto di quanto previsto dalla normativa in vigore, FCP E.T.S. può compiere ogni atto e ogni operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare, in proprio o mediante convenzioni. A tali fini potrà, attraverso gli organi rappresentativi, rilasciare fidejussioni e altre garanzie di carattere patrimoniale, acquisire a qualsiasi titolo, nonché cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso o in comodato, beni mobili ed immobili, comprese strutture, aziende, impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere, mezzi di trasporto.

Titolo III – Rapporti con altri Enti e Soggetti

Art. 8 – Rapporti con soggetti terzi

FCP E.T.S. può cooperare con altri Soggetti pubblici e/o privati per il perseguimento delle proprie finalità.

Titolo IV – Soci

Art. 9 – Soci

Sono Soci di FCP E.T.S. gli Enti del Terzo settore che condividono le finalità statutarie della Federazione stessa e che operano nel settore delle Cure Palliative.

Possono aderire a FCP E.T.S. tutti gli Enti che, previa domanda motivata, vengano ammessi dal Consiglio Direttivo.

Alla domanda di associazione da parte dell'aspirante Socio è obbligatorio risultino allegati:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente richiedente;
- copia dell'ultimo bilancio approvato, corredato da relazione sull'attività svolta durante l'esercizio stesso;
- relazione sull'attività effettuata nell'ultimo anno;

¹ In particolare, la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 5 marzo 2021 identifica l'oggetto sociale tipico delle reti associative nell'attività di promozione e diffusione della cultura del volontariato nonché nei servizi strumentali ad Ets.

- dichiarazione di presa visione e accettazione dello Statuto di FCP E.T.S., del Codice Etico e degli eventuali regolamenti interni.

Il Consiglio Direttivo valuterà le domande di ammissione dei Soci secondo criteri di democraticità e sulla base della compatibilità dei dati comunicati e dei documenti allegati alla domanda di ammissione con le finalità proprie di FCP E.T.S.

Il Consiglio Direttivo potrà predisporre linee guida contenenti specificazioni dei criteri di ammissione come sopra definiti.

All'atto dell'ammissione, che viene decisa dal Consiglio Direttivo di FCP E.T.S., i Soci devono versare la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo deve pronunciarsi sulla richiesta di ammissione entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta. Qualora non venga fornita risposta entro il suddetto termine, la richiesta dovrà intendersi rigettata.

Il Consiglio Direttivo deve in ogni caso entro 15 giorni, decorrenti dalla deliberazione di rigetto della domanda di ammissione o dalla scadenza del termine di sessanta giorni di cui sopra, motivare la medesima delibera di rigetto e comunicarla agli interessati.

La quota associativa è intrasmissibile; non è rivalutabile o rimborsabile e vale per l'anno solare in cui viene versata.

Per continuare ad essere Soci occorre versare la quota associativa fissata dall'Assemblea entro il mese di marzo di ogni anno.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

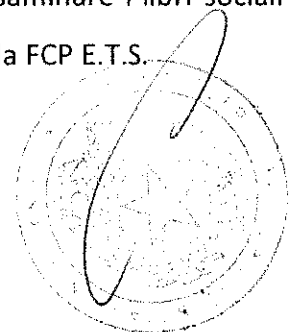
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

I Soci non in regola col pagamento delle quote sociali non possono partecipare all'Assemblea; essi non sono elettori e non possono essere eletti.

La qualifica di socio comporta il dovere di osservare il presente Statuto con le ispirazioni che animano l'attività di FCP E.T.S. nonché il diritto a partecipare a tutte le iniziative e alle attività dalla stessa organizzate.

Ai sensi dell'Art. 15, comma 3, D. Lgs. 117/2017, i Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali formulando richiesta scritta indirizzata a mezzo PEC al Consiglio Direttivo della FCP E.T.S.

Art. 10 – Rappresentanti dei Soci



I Soci sono rappresentati dal Legale rappresentante dell'Ente o da un suo delegato.

Art. 11 – Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde:

- a) per estinzione dell'Ente;
- b) per recesso unilaterale, manifestato con dichiarazione scritta di non voler più far parte di FCP E.T.S.;
- c) per decadenza dovuta a morosità consistente nel mancato pagamento della quota sociale entro tre mesi dalla scadenza dei termini;
- d) per esclusione dovuta a constatazione di:
 - 1) violazioni delle norme statutarie o regolamentari o delle deliberazioni degli organi di FCP E.T.S.;
 - 2) mancanze gravi che non consentono, per ragioni di opportunità, la prosecuzione del rapporto associativo.

Nella fattispecie di cui al punto d) il provvedimento è adottato dal Consiglio Direttivo. Prima della deliberazione, al soggetto interessato è notificato un atto di contestazione del comportamento ritenuto incompatibile ed è garantita la possibilità di presentare deduzioni, che il Consiglio Direttivo è tenuto a valutare al fine di assumere la propria decisione. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato.

Titolo V – Sostenitori

Art. 12 - Sostenitori

Possono assumere la qualifica di Sostenitori le persone giuridiche e enti di fatto che condividono gli scopi, la vision e la mission di FCP E.T.S., contribuendo alla promozione delle finalità dell'Ente. Il supporto dell'Aderente può sostanziarsi attraverso azioni dirette e/o dazione di un contributo di tipo economico per iniziative di FCP E.T.S.

I Sostenitori non si qualificano quali Soci di FCP E.T.S. ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

Art. 13 – Adesione

Il Consiglio Direttivo valuterà le domande formulate dai soggetti interessati in base ai criteri di cui al precedente articolo e predeterminati dalla Assemblea con apposito regolamento.

Art. 14 - Modalità di ingresso dei Sostenitori

Le modalità di ingresso dei Sostenitori sono disciplinate nell'apposito regolamento deliberato dall'Assemblea. La domanda di adesione dovrà essere presentata, unitamente ai documenti di cui al regolamento, al Consiglio Direttivo.

I Sostenitori versano un contributo liberale annuale di sostegno; esso non costituisce quota sociale e non dà diritto alla restituzione.

Art. 15 – Facoltà dei Sostenitori

I Sostenitori non acquisiscono la qualifica di soci e possono beneficiare di alcune facoltà finalizzate a valorizzarne il ruolo, promuoverne la partecipazione e favorire lo scambio con gli altri soggetti della rete associativa, così come declinati nell'apposito regolamento.

Art. 16 – Esclusione dei Sostenitori

Possono essere motivi di esclusione:

- comportamenti in contrasto con i Valori, lo Statuto e i Regolamenti, o che procurino danno di immagine o reputazione a FCP E.T.S.

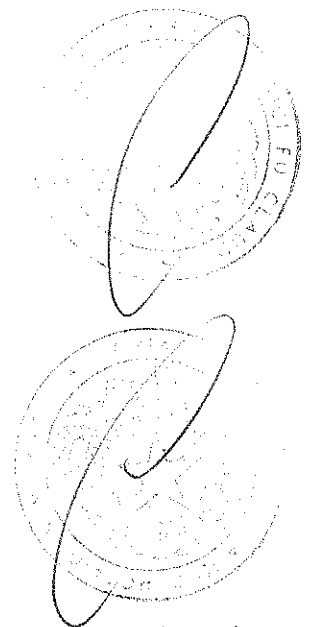
Titolo VI – Organi statutari

Art. 17 – Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo, ove presente;
- l'Organo di Revisione, ove presente;
- il Collegio dei Probiviri, ove presente.

Tutte le cariche associative sono prestate dai Soci attraverso i loro rappresentanti, ad eccezione di quelle relative all'Organo di Controllo e al Collegio dei Probiviri che devono essere affidate a soggetti esterni a FCP E.T.S.



Tutte le cariche sono prestate gratuitamente, salvo il rimborso spese nei limiti di legge, fatta eccezione per quelle relative all'Organo di Controllo ed all'Organo di Revisione che potranno essere remunerate.

L'eventuale compenso dei membri dell'Organo di Controllo e di Revisione sarà determinato dall'Assemblea al momento della nomina.

Art. 18 – Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente.

In assenza di entrambi, l'Assemblea nomina al proprio interno il proprio Presidente.

Il Presidente nomina il Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

I Soci hanno diritto di voto nell'Assemblea ed eleggono i componenti degli Organi Statutari.

Art. 19 – Intervento in Assemblea

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci che siano iscritti da almeno un mese nel libro degli associati e siano in regola col pagamento della quota associativa.

Ogni socio ha diritto a un voto in Assemblea.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altro associato esclusivamente per delega scritta.

La delega deve essere conservata agli atti.

Ogni Socio può essere delegato a rappresentare un massimo di tre Soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di intervento all'Assemblea.

Non possono essere delegati i membri del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, di Revisione e del Collegio dei Probiviri o degli Enti Sostenitori.

Art. 20 – Convocazione Assemblea

I Soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il 30 Giugno, con lettera raccomandata o fax o e-mail, contenente l'ordine del giorno, inviato almeno quindici giorni prima della data di prima convocazione prescelta.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata, senza ritardo, dal Consiglio Direttivo qualora venga richiesto da almeno un quinto degli associati aventi diritto di voto con domanda motivata e firmata riportante l'ordine del giorno di cui si chiede la trattazione.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale entro il territorio dell'Unione Europea.

Art. 21 – Poteri dell'Assemblea

L'assemblea:

- a) adotta i provvedimenti necessari per il suo funzionamento;
- b) discute ed approva la relazione del Presidente riguardante l'attività svolta da FCP E.T.S. nell'anno sociale precedente ed il programma per l'anno sociale in corso;
- c) approva il bilancio consuntivo e il bilancio sociale ove previsto;
- d) nomina e revoca il Consiglio Direttivo;
- e) nomina e revoca l'Organo di Controllo ed il Revisore. La nomina può aver luogo per il ricorrere dei requisiti di legge che ne prescrivono l'obbligatorietà o per scelta facoltativa dell'Assemblea in tal senso;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- g) nomina e revoca il Collegio dei Probiviri;
- h) approva eventuali modifiche dello statuto;
- i) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- j) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione di FCP E.T.S. con le modalità di cui al successivo Art. 43;
- k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza;
- l) determina l'entità della quota associativa annuale.

L'Assemblea, in sede ordinaria, delibera a maggioranza di voti e con la presenza della metà degli associati; in seconda convocazione con la maggioranza di voti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

In sede di assemblea straordinaria per le modifiche dello Statuto l'Assemblea delibera in prima convocazione con la maggioranza dei due terzi dei voti e con la presenza della metà degli associati; in seconda convocazione con la maggioranza dei voti, quando rappresentino almeno un quinto degli

associati totali, qualunque sia il numero degli intervenuti; mentre per lo scioglimento anticipato dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 22 – Verbalizzazioni di Assemblea

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e dagli Scrutatori, se nominati.

Art. 23 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da un minimo di quattro a un massimo di dieci consiglieri.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, un membro designato dalla Società Italiana di Cure Palliative (SICP), di norma individuato nella figura del Presidente, in base ad accordi di vicendevole riconoscimento e reciprocità.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i membri elettivi sono nominati dall'Assemblea che ne determina il numero.

I Consiglieri sono rieleggibili.

Qualora, per qualsiasi causa, venga meno uno dei Consiglieri eletti, al Consigliere cessato subentra il primo tra coloro che sono risultati "non eletti" in occasione della precedente delibera assembleare nell'ordine di preferenza da essa risultante o, non disponendo di tale graduatoria, dovrà essere convocata, senza ritardo, l'Assemblea, al fine di procedere con la nomina.

Art. 24 – Organi del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Art. 25 – Deliberazioni del Consiglio

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ed inoltre tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia stata fatta richiesta da almeno due Consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi Presiede.

Le adunanze del Consiglio Direttivo possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che:

- 1) tutti i partecipanti possano essere identificati;
- 2) sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati;
- 3) sia possibile per tutti gli intervenuti esprimere il loro voto in un unico contesto temporale e al Presidente sia possibile accertare l'esito della votazione.

Verificati questi requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede, e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale scritto sul libro.

La mancata presenza non giustificata per tre volte consecutive di un membro del Consiglio Direttivo ne comporta la decadenza, salvo diversa delibera da parte del Consiglio stesso.

La sostituzione del Consigliere decaduto viene posta all'ordine del giorno del Consiglio Direttivo successivo ed avviene nei modi previsti dall'Art. 23.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I verbali di ciascuna riunione del Consiglio Direttivo, preventivamente inviati a ciascun Consigliere, devono essere approvati all'inizio della successiva riunione del Consiglio Direttivo.

Art. 26 – Poteri del Consiglio

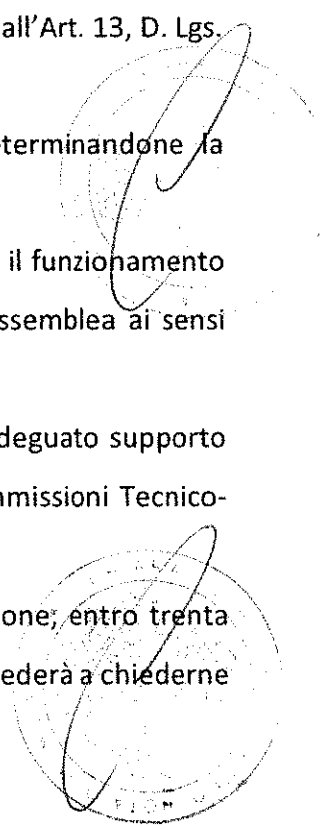
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della FCP E.T.S. senza limitazioni, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Cura la tenuta delle scritture contabili e della redazione del bilancio nei termini indicati dall'Art. 13, D. Lgs. 117/2017 e nei termini di legge.

Decide in merito all'eventuale assunzione di dipendenti e collaboratori, determinandone la retribuzione, in osservanza dei contratti di lavoro vigenti.

Il Consiglio Direttivo potrà emanare, nell'osservanza delle regole statutarie e per il funzionamento dell'Associazione, uno o più regolamenti, che dovranno essere presentati all'Assemblea ai sensi dell'Art. 21 dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo, al fine di rafforzare l'operatività di FCP E.T.S. e garantire adeguato supporto tecnico e operativo nello svolgimento delle proprie funzioni, può costituire Commissioni Tecnico-Operative di supporto.

In ossequio al comma 6 dell'Art. 26 D. Lgs. 117/2017, l'organo di amministrazione, entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina dei membri del Consiglio Direttivo, provvederà a chiederne



l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Art. 27 – Rappresentanza legale

Ai sensi del comma 7 dell'Art. 26 del D. Lgs. 117/2017, il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente, e in sua mancanza il Vicepresidente, rappresenta legalmente la FCP E.T.S. nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

Nei casi urgenti il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salva ratifica da parte di esso alla prima riunione successiva.

Art. 28 – Organo di Controllo e di Revisione

Qualora sussistano i presupposti prescritti dalla legge, ovvero quando sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina, in conformità alle prescrizioni del Codice del Terzo Settore, l'Organo di Controllo che, qualora non scelto in forma monocratica, è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, dura in carica quattro anni ed i membri sono rieleggibili.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- svolge attività di monitoraggio dell'osservanza delle finalità perseguite dalla Federazione;
- verifica quale sia l'effettivo oggetto dell'attività svolta e l'assenza dello scopo di lucro;
- rende attestazioni relative alla conformità del bilancio sociale, che a sua volta deve contenere gli esiti dell'attività di monitoraggio svolta dall'organo di controllo;
- qualora l'assemblea deliberi in tal senso e ciò sia consentito dalla legge, effettua la revisione legale dei conti, anche provvedendo al riscontro della gestione finanziaria ed accertando la regolare tenuta delle scritture contabili;

- esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi;
- effettua verifiche di cassa.

I componenti dell'organo, individualmente o collegialmente, possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e a tal fine chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni poste in essere dall'associazione o su determinati affari.

È in ogni caso facoltà dell'Assemblea, salvo ove diversamente disposto dalla legge, affidare le operazioni di revisione ad una apposita Società.

Qualora ricorrano i presupposti prescritti dalla legge, l'Assemblea deve nominare un Revisore Legale dei Conti o una società di Revisione iscritti nell'apposito Registro.

Art. 29 – Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario è depositario di tutti i registri e dei libri sociali.

Redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza del Segretario, il Presidente delega un Consigliere a svolgerne le funzioni.

Art. 30 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, quando necessario, viene nominato dall'Assemblea ed è composto da tre membri che nominano al proprio interno un Presidente.

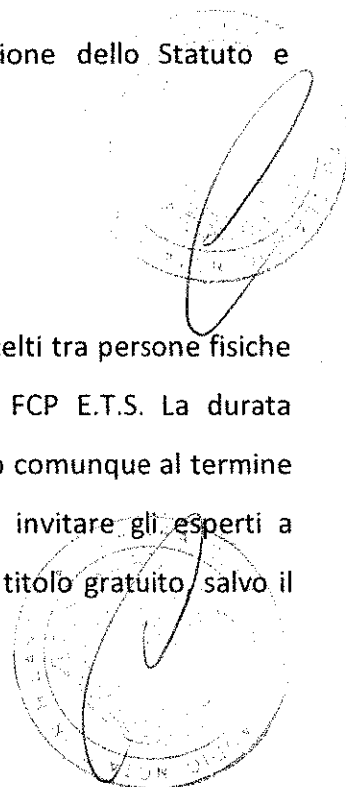
La qualità di componente del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale e può essere ricoperta solo da non Soci.

Sono deferite al Collegio dei Probiviri le controversie sull'interpretazione dello Statuto e sull'applicazione del presente Statuto.

Le pronunce del Collegio sono inappellabili.

Art. 31 – Commissioni Tecnico-Operative

Le Commissioni Tecnico-Operative di supporto sono composte da esperti scelti tra persone fisiche di comprovata esperienza e competenza nelle materie di interesse di FCP E.T.S. La durata dell'incarico è definita al momento della nomina. Le Commissioni decadono comunque al termine del mandato del Consiglio Direttivo in carica. Il Consiglio Direttivo può invitare gli esperti a partecipare alle proprie riunioni senza diritto di voto. L'incarico è svolto a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate e preventivamente autorizzate.



Titolo VII – Patrimonio e risorse economiche

Art. 32 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) da beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili che diverranno di proprietà di FCP E.T.S.;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) dal fondo comune, a norma dell'Art. 37 del Codice Civile.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquisiti da FCP E.T.S. e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'associazione a disposizione dei Soci.

Il patrimonio associativo, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dettate nel presente Statuto (Ex Art. 8, comma 1, D. Lgs. 117/2017).

Per la realizzazione degli scopi di cui agli artt. 4 e 7 l'Associazione potrà servirsi e beneficiare di aiuti e provvidenze di qualsiasi specie e origine, nonché compiere tutti gli atti e stipulare contratti diretti ad assicurare i mezzi finanziari necessari.

Art. 33 – Risorse economiche

Le risorse economiche e le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) da beni mobili ed immobili strumentali per lo svolgimento della propria attività;
- b) dalle quote sociali;
- c) da contributi dei Sostenitori, di persone fisiche e giuridiche, dello Stato, di istituzioni pubbliche e di organismi internazionali;
- d) da donazioni e lasciti testamentari;
- e) da ogni altro tipo di entrate riconosciute dalla legge.

Art. 34 – Contributi

I contributi dei Soci sono costituiti dalla quota sociale annuale, proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea.

Il contributo dei Sostenitori è liberale ed annuale.

I contributi straordinari, elargiti dai Soci, dai Sostenitori o dalle persone fisiche e giuridiche sono accettati per FCP E.T.S. dal Consiglio Direttivo.

I soggetti che elargiscono contributi straordinari sono considerati "benemeriti".

Art. 35 – Erogazioni liberali e lasciti

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni, sono accettate per FCP E.T.S. dal Consiglio Direttivo, che delibera l'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie.

Le donazioni e, con beneficio di inventario, i lasciti testamentari, sono accettati, in nome e per conto di FCP E.T.S. dal Consiglio Direttivo, che delibera sull'utilizzazione dei medesimi, destinando i beni recensiti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 36 – Altre entrate

Con richiamo all'Art. 8, comma 2 e 3 lettere a), b), c), d), e) D. Lgs. 117/2017, gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salve eventuali deroghe consentite dalla legge.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle finalità di cui agli artt. 4 e 7.

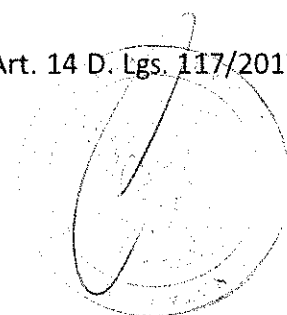
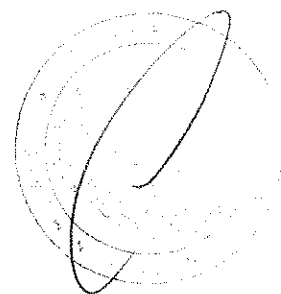
Titolo VIII – Bilancio

Art. 37 – Esercizio sociale e bilanci

L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. I bilanci consuntivo e preventivo vengono elaborati dal Consiglio Direttivo o da un suo delegato. Il Consiglio Direttivo cura la tenuta delle scritture contabili e la redazione del bilancio nei termini indicati dall'Art. 13, D. Lgs. 117/2017 e comunque a norma di legge. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Art. 38 – Bilancio sociale

L'associazione è altresì tenuta a predisporre il bilancio sociale ai sensi dell'Art. 14 D. Lgs. 117/2017 al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge.



Art. 39 – Controllo dei bilanci

I bilanci di cui ai precedenti articoli sono controllati dal Revisore Legale dei Conti quando presente. È comunque facoltà dell'Associazione rivolgersi a società di Revisione iscritta nell'apposito Registro. Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all'Assemblea.

Art. 40 – Approvazione del bilancio

Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea in termini tali da consentire gli adempimenti di cui all'Art.48, comma 3, D. Lgs. 117/2017. Il bilancio consuntivo, con la relazione del Consiglio Direttivo e le osservazioni dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti quando presente, è depositato presso la sede di FCP E.T.S. almeno quindici giorni prima della seduta dell'Assemblea e viene inviato entro lo stesso termine ad ogni Socio.

Titolo IX – Dipendenti e collaboratori

Art. 41 – Dipendenti e collaboratori

FCP E.T.S. per il raggiungimento delle proprie finalità a favore dei propri associati, delle persone malate e dei loro familiari o dei terzi, si avvale prevalentemente delle prestazioni personali spontanee, gratuite, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà dei soci e/o degli altri soggetti direttamente coinvolti nelle proprie iniziative.

FCP E.T.S. può assumere dipendenti e può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo, nei limiti di legge.

Titolo X – Responsabilità

Art. 42 – Responsabilità

L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Titolo XI – Scioglimento e liquidazione

Art. 43 – Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione di FCP E.T.S. o cessazione di FCP E.T.S. sono deliberate dall'Assemblea.

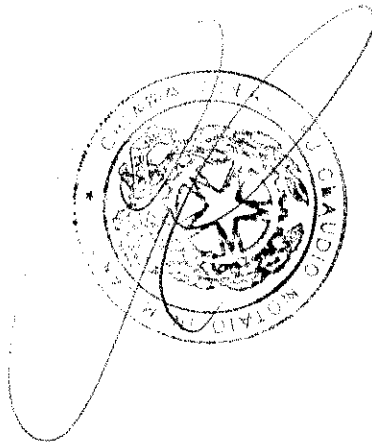
Lo scioglimento di FCP E.T.S. e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea convocata in via straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci e con l'obbligo di nominare uno o più liquidatori, osservate le disposizioni di legge.

In caso di scioglimento di FCP E.T.S., per qualunque causa, il Patrimonio sarà devoluto ad altro E.T.S. individuato dal Consiglio Direttivo, salva diversa destinazione imposta dalla Legge vigente al momento dello scioglimento.

CHIARA CLERICI sigillo



La presente copia composta di n. 37.....
facciate è conforme all'originale
regolarmente firmato e si rilascia oggi, onessi qui Allegati D, E, F e G
Milano li, 22.....Gennaio.....1926



Allegato « B »
alla Raccolta n. 1055

In carta libera ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

Repertorio n. 36425

Raccolta n. 10558

VERBALE DI RIUNIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventuno gennaio duemilaventisei,

21/1/2026

In Milano, via Mario Pagano n. 65.

Io sottoscritta Chiara Clerici, notaio con sede in Milano, Collegio Notarile di Milano, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale della riunione del Consiglio Direttivo della Associazione:

"**FEDERAZIONE CURE PALLIATIVE - O.N.L.U.S.**", con sede in Milano (MI), piazza Cinque Giornate n. 1, codice fiscale 97236580151, associazione non riconosciuta (di seguito anche detta la "Associazione"), tenutasi, alla mia presenza, in data odierna.

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della Associazione e per essa dalla Presidentessa del Consiglio Direttivo Tania Piccione, nata a Lentini (SR) il 26 febbraio 1976, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli adempimenti di legge.

L'Assemblea si è svolta come segue.

"Essendo le ore 9,00 accedo dal mio studio in Milano, via Mario Pagano n. 65, al seguente sistema di audio-video conferenza predisposto dalla Associazione tramite zoom:

<https://us06web.zoom.us/j/89844069954?pwd=kHaP8Zf8bij4IN-fURvxPP7XNVyBuYQ.1>

ID riunione: 898 4406 9954

Codice d'accesso: 375481

E' altresì collegata al suddetto sistema di audio-video conferenza Tania Piccione la quale assume la presidenza del Consiglio Direttivo, su unanime designazione degli intervenuti, chiedendomi di redigerne il relativo verbale.

La Presidentessa innanzitutto dichiara che:

- il presente Consiglio Direttivo è stato convocato per oggi alle ore 9, mediante avviso inviato agli aventi diritto in data 19 gennaio 2026, in conformità alle prescrizioni dello statuto, esclusivamente in modalità telematica (come consentito dall'art. 106 del Decreto Legge cd "Cura Italia" recante "misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica dal COVID-19", convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 la cui efficacia è stata da ultimo prorogata) per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Omissis

2) Iscrizione RUNTS

Omissis

- essendo le ore 9,00 sono intervenuti in audio- video conferenza:

A) i membri del Consiglio Direttivo:

- Tania Piccione

- Chiara Caraffa, Vice Presidente,

- Antonio Campo

- Moreno Crotti Partel

- Alberto Borin

Registrato a Milano

22-01-2026

al n° 3596

€ 200,00

- Giuseppina Digangi
- Eugenia Malinverni
- Filomena Pastanella
- Roberta Vecchi
- Raffaella Gay

mentre risulta assente il consigliere Gianpaolo Fortini;

B) il revisore Elena Pascolini.

Il Presidente, quindi, constatato che il presente Consiglio Direttivo si svolge interamente con mezzi di telecomunicazione e che il collegamento audio/video instaurato è chiaro rispetto ad ogni partecipante e privo di interferenze - circostanza confermata da me Notaio - dichiara:

(a) di essere in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) di essere in grado di interagire con il soggetto verbalizzante;

(c) che è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, interagendo adeguatamente tra loro, con il Presidente e con me Notaio, nonché alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La Presidentessa dichiara quindi il Consiglio Direttivo validamente costituito e idoneo a deliberare, avendo verificato l'identità e la legittimazione degli intervenuti.

La Presidentessa propone di anticipare la trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno e ricorda ai presenti:

. che con delibera in data 4 dicembre 2025 - di cui al verbale a mio rogito in pari data al n. 36338/10495 di repertorio, registrato a Milano DP I il 30 dicembre 2025 al n. 110386 - l'assemblea della Associazione ha deliberato:

1) di procedere senza indugio all'iscrizione della Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione "Reti Associative", con la nuova denominazione di "FEDERAZIONE CURE PALLIATIVE ETS" contestualmente adottando - sotto la condizione sospensiva dell'iscrizione della Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - il testo di statuto preallegato sotto "C" - il quale pertanto andrà a sostituire quello attuale sempre con efficacia dal momento dell'iscrizione della Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

2) di approvare il testo dei Regolamento Soci, Regolamento Sostenitori, Regolamento Coordinamenti Regionali ed il Regolamento Patrocinii, preallegati rispettivamente sotto "D", "E", "F" e "G", che entreranno in vigore sempre sotto la condizione sospensiva dell'iscrizione della Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

3) di delegare la Presidentessa del Consiglio Direttivo e la Vice Presidentessa del Consiglio Direttivo Chiara Caraffa, disgiuntamente tra loro, a provvedere alla iscrizione nel RUNTS, intervenendo ove opportuno in tutti gli atti necessari per la verifica delle condizioni di legge e del patrimonio minimo, come previsto dall'art. 22 comma 1 bis del citato decreto;

5) di autorizzare la Presidentessa del Consiglio Direttivo e la Vice Presidentessa del Consiglio Direttivo Chiara Caraffa, disgiuntamente tra loro, ad apportare alle odierne delibere e all'allegato statuto, le eventuali modifiche che fossero richieste per tutti i successivi adempimenti dalle pubbliche autorità competenti, ivi compresa l'Agenzia delle Entrate, e pertanto ogni tipo di modifica necessaria o anche solo opportuna per l'iscrizione della

Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o per qualsiasi altro adempimento anche di natura fiscale.";

- che io notaio ho conseguentemente provveduto a effettuare l'invio al RUNTS statale (competente ai sensi dell'art. 5 del decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/2020) dell'istanza di iscrizione della Associazione nella suddetta sezione delle Reti Associative, con l'indicazione dei riferimenti degli ETS aderenti, anche in via indiretta, in numero tale da soddisfare il requisito numerico e territoriale di cui all'articolo 41 comma 1 lettera a) del Codice del Terzo Settore;

- che i competenti uffici del RUNTS hanno rilevato che solo 22 enti su 100 hanno provveduto a dichiarare l'affiliazione alla rete associativa e che pertanto, non potendosi verificare il numero degli enti aderenti dal sistema informatico del Registro attraverso il conteggio univoco dei codici fiscali attraverso la suddetta dichiarazione, così come prescritto dall'art. 10 del citato decreto Ministeriale 106/2020, l'istanza deve essere rigettata.

La Presidentessa ricorda quindi:

- che dal 1° gennaio 2026 le disposizioni in materia di Onlus di cui agli artt. 10 ss. d.lgs. 460/1997 sono definitivamente cessate di essere in vigore ed è stata, altresì, soppressa l'anagrafe delle Onlus;

- che agli enti ancora iscritti a tale data all'anagrafe delle Onlus a tale data sono date le seguenti opzioni:

(i) chiedere l'iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026 e assumere la qualifica di ETS, usufruendo dei relativi benefici a decorrere dall'inizio del periodo di imposta relativo al 2026 ove detta iscrizione avvenga entro il 31 dicembre 2026, e senza obbligo di devoluzione del patrimonio;

(ii) continuare ad operare senza la qualifica né di Onlus, né di ETS, ma con obbligo di devolvere il proprio patrimonio ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. f), d.lgs. 460/1997;

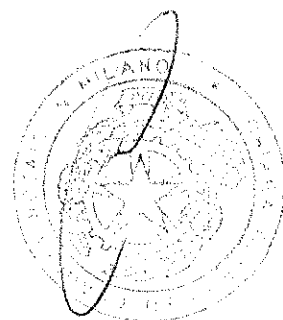
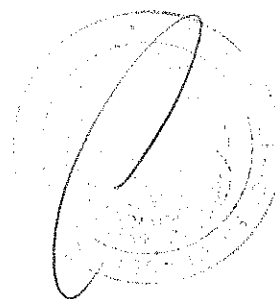
(iii) sciogliersi e devolvere l'intero patrimonio ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. f), d.lgs. 460/1997;

- che, conseguentemente, in considerazione del termine incombente del 31 marzo p.v., al fine di evitare il rischio di devoluzione del patrimonio, è assai rischioso attendere che tutti gli enti aderenti provvedano ad effettuare la dichiarazione di affiliazione prescritta dalla legge (visto anche il numero esiguo di enti che ad oggi vi hanno provveduto) e appare più prudente arrivare al risultato di iscrizione nella sezione "Reti Associative" in due steps, e precisamente:

. ritirare l'istanza di iscrizione alla sezione "Reti Associative" del RUNTS ora pendente e in procinto di essere rigettata al fine di provvedere senza indugio alla istanza di iscrizione nella sezione "g) Altri enti del terzo settore" del RUNTS in modo da scongiurare il rischio di sfioramento dei termini;

. procedere, una volta iscritti al RUNTS, ad effettuare l'ulteriore passaggio nella sezione reti associative.

Per raggiungere questo obiettivo in tempi brevi e senza dover riconvocare l'assemblea (incombenza che richiede il decorso di 15 giorni statutari, con la conseguenza tra l'altro che non sarebbe più utilizzabile la relazione di stima del patrimonio al 30 settembre 2025 posta alla base della richiesta di riconoscimento della personalità giuridica), continua la Presidentessa, può essere utilizzato il mandato conferito dalla assemblea a se ed alla Vice Presidentessa del Consiglio Direttivo Chiara Caraffa, disgiuntamente tra loro, ad



apportare alle delibere assunte e all'allegato statuto, "le eventuali modifiche che fossero richieste per tutti i successivi adempimenti dalle pubbliche autorità competenti, ivi compresa l'Agenzia delle Entrate, e pertanto ogni tipo di modifica necessaria o anche solo opportuna per l'iscrizione della Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore".

Spiega quindi che l'unica modifica da apportare alla delibera sarebbe quella di procedere alla iscrizione - anzichè nella sezione "Reti associative", nella sezione "g) Altri enti del terzo settore" e, solo successivamente, dopo il perfezionamento della prima iscrizione, nella sezione "Reti associative"; mentre allo statuto andrebbe precisato:

. all'art. 7 che l'Associazione, solo ove in possesso dei requisiti e regolarmente iscritta nella Sezione "Reti associative" del RUNTS possa esercitare le attività proprie della rete;

. all'art. 15, che i Sostenitori possono beneficiare di alcune facoltà finalizzate "... a favorire lo scambio con gli altri soggetti associati" (anzichè "con gli altri soggetti della rete associativa").

Il Consiglio Direttivo, dopo esauriente discussione, udite le comunicazioni della Presidentessa,

delibera

1) di ritirare l'istanza di iscrizione alla sezione "Reti associative" del RUNTS e provvedere senza indugio a formalizzare una nuova istanza di iscrizione nella sezione "g) Altri enti del terzo settore" in modo da scongiurare il paventato rischio di sfioramento dei termini.

Allo scopo vengono conferiti alla Presidentessa del Consiglio Direttivo e alla Vice Presidentessa del Consiglio Direttivo Chiara Caraffa, disgiuntamente tra loro, tutti i necessari poteri affinché, in aggiunta al mandato conferito loro dall'assemblea e in esecuzione dello stesso, possano apportare alla delibera in data 4 dicembre 2025 - di cui al verbale a rogito Chiara Clerici in pari data al n. 36338/10495 di repertorio ed all'allegato statuto tutte le necessarie modifiche, e in particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo:

(i) al punto 1) della delibera sostituire il riferimento alla iscrizione nella sezione "Reti associative", con quello alla sezione "g) Altri enti del terzo settore, e, solo successivamente, dopo il perfezionamento della prima iscrizione, nella sezione "Reti associative";

(ii) all'art. 7 dello statuto precisare che l'Associazione, solo ove in possesso dei requisiti e regolarmente iscritta nella Sezione "Reti associative" del RUNTS possa esercitare le attività proprie della rete;

(iii) all'art. 15 dello statuto sostituire il riferimento agli altri "soggetti della rete associativa" con quello agli altri "soggetti associati" e comunque ogni tipo di modifica necessaria o anche solo opportuna per l'iscrizione della Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore";

2) conseguentemente di delegare la Presidentessa del Consiglio Direttivo e la Vice Presidentessa del Consiglio Direttivo Chiara Caraffa, disgiuntamente tra loro, a provvedere alla iscrizione della Associazione nel RUNTS nella sezione "g) Altri Enti del Terzo Settore", intervenendo ove opportuno in tutti gli atti necessari per la verifica delle condizioni di legge e del patrimonio minimo, come previsto dall'art. 22 comma 1 bis del citato decreto, avviando successivamente tutte le pratiche per procedere, una volta iscritti al

RUNTS, ad effettuare l'ulteriore passaggio nella sezione "Reti Associative".
Il Presidente dà atto che la delibera è stata approvata con voto palese all'unanimità dei presenti.

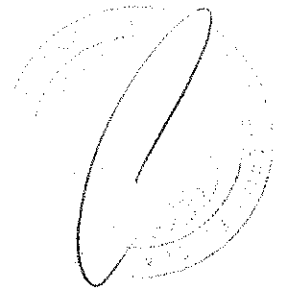
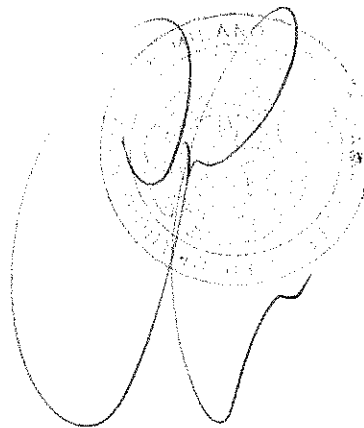
Dopo di che, la Presidentessa esonera me notaio dalla verbalizzazione dei restanti punti all'ordine del giorno essendo le ore 9,48.

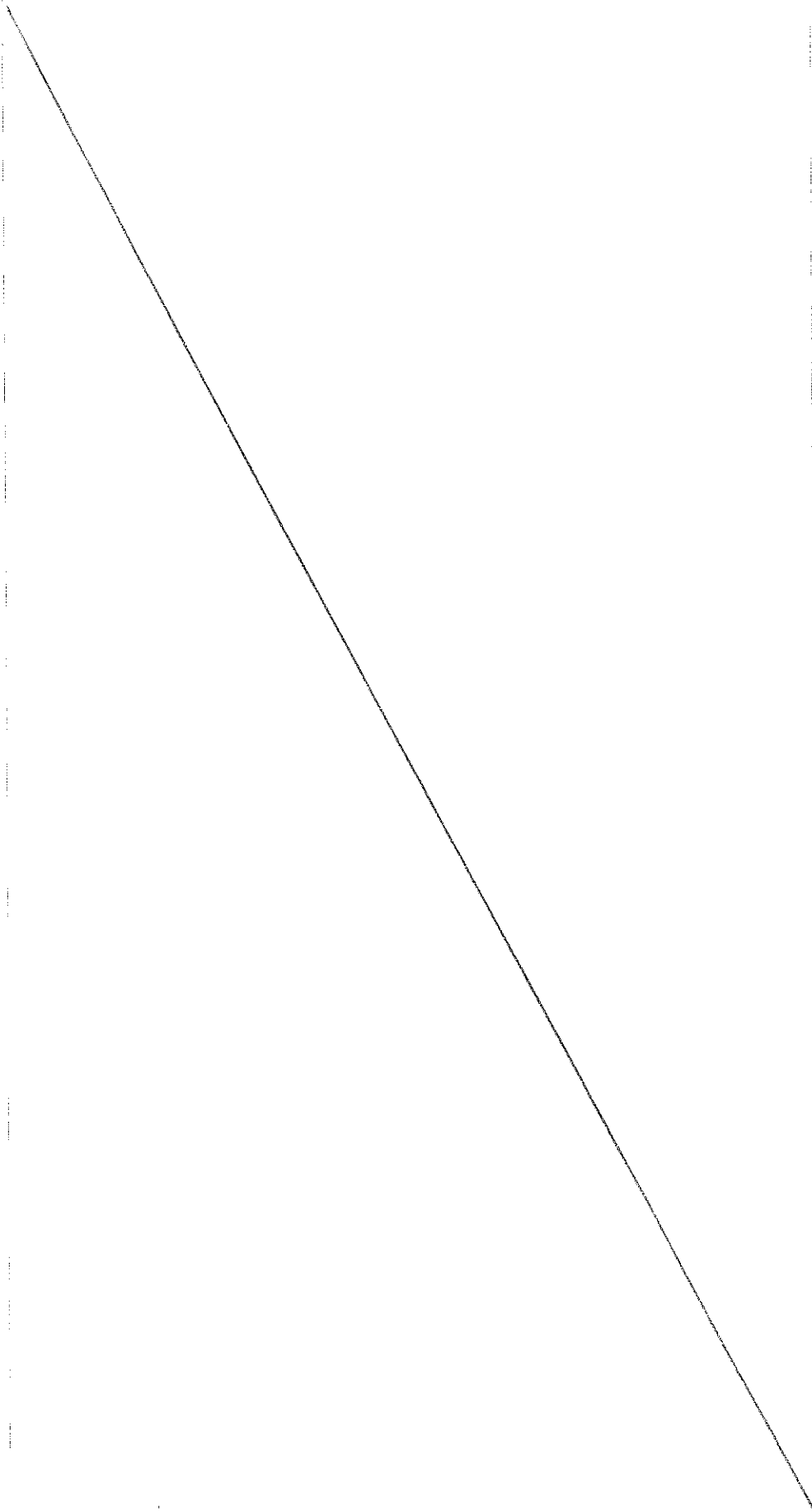
A questo punto non essendovi altro da verbalizzare chiudo il verbale alle ore 9,48.

Atto scritto in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me su tre fogli per nove facciate, da me sottoscritto alle ore 9,48.

CHIARA CLERICI sigillo

La presente copia composta di n. 5
facciate è conforme all'originale
regolarmente firmato e si rilascia oggi.
Milano il, 22 GENNAIO 2026





Allegato -C- alla raccolta n. 10565
STATUTO DELLA FEDERAZIONE CURE PALLIATIVE E.T.S.

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Costituzione e Sedi

È costituita l'Associazione denominata "Federazione Cure Palliative E.T.S.", abbreviata come "FCP E.T.S.".

La FCP E.T.S. si propone di svolgere attività per la promozione e lo sviluppo delle Cure Palliative finalizzate all'aiuto e all'assistenza delle persone affette da una malattia evolutiva ed inguaribile a prognosi infausta (di seguito indicate come "Persone Malate").

FCP E.T.S. è un'associazione apolitica, aconfessionale e democratica.

Art. 2 – Disciplina e Regolamenti

FCP E.T.S. è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti della normativa sugli Enti del Terzo Settore di cui al D. Lgs. 117/2017 dettata per le associazioni, dalla normativa vigente e dai principi dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, delibererà uno o più regolamenti che, nel rispetto dello Statuto, disciplineranno gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione e alle attività di FCP E.T.S.

Art. 3 – Sede

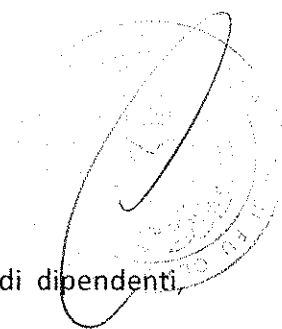
FCP E.T.S. ha sede in Milano.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire, trasferire o sopprimere eventuali sedi dipendenti, nell'ambito del territorio nazionale.

Art. 4 – Finalità

L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore delle "Persone Malate" e dei loro familiari, nei settori della cura, dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'informazione e della formazione.

L'Associazione promuove forme di integrazione e sinergie con altre realtà associative e con le organizzazioni a carattere scientifico, in particolare con la Società Italiana di Cure Palliative (SICP).



Art. 5 – Soggetti Vincolati

Lo Statuto vincola alla sua osservanza i Soci ed i Sostenitori alla FCP E.T.S. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento delle attività della FCP E.T.S. stessa.

Art. 6 – Variazioni Statutarie

Il presente Statuto può essere modificato solo con deliberazione dell'Assemblea, osservando il disposto di cui all'Art. 21.

Titolo II – Finalità

Art. 7 – Attività Sociale

Ai sensi dell'Art. 5, D. Lgs. 117/2017, l'Associazione svolge in via esclusiva le seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali, ai sensi dell'Art. 1, commi 1 e 2, della Legge n. 328/2000, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge n. 104/1992, e alla Legge n. 112/2016, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) formazione universitaria e post-universitaria;
- e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- g) servizi strumentali ad Enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge n. 166/2016, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- i) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo,

promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'Art. 27 della Legge n. 53/2000, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'Art. 1, comma 266, della Legge n. 244/2007.

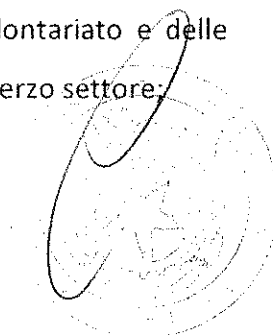
Per il raggiungimento dei propri fini, l'Associazione potrà:

1. riunire, coordinare, sostenere gli Enti del Terzo settore che operano nei settori di attività di cui all'art. 7 del presente statuto, favorendo lo scambio reciproco di informazioni ed esperienze e promuovendone le attività;
2. rappresentare e tutelare i diritti dei propri associati in ogni opportuna sede;
3. fornire indicazioni per favorire l'innalzamento dei livelli qualitativi degli interventi offerti dai Soci;
4. costituire un Osservatorio Permanente Nazionale degli Enti del Terzo Settore attivi nel settore delle Cure Palliative;
5. definire linee di intervento comuni agli Enti del Terzo Settore associati attraverso la promozione delle seguenti attività:
 - a) favorire la legislazione nazionale e regionale nell'ambito della cura, assistenza e aiuto alle persone affette da malattia inguaribile e verificarne l'opportuna applicazione;
 - b) sviluppare gli aspetti culturali connessi alle Cure Palliative;
 - c) contribuire allo sviluppo dell'educazione e della formazione nell'ambito delle Cure Palliative.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, FCP E.T.S. potrà partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'associazione.

In particolare, ove in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e regolarmente iscritta nella Sezione "Reti Associate" del RUNTS, FCP E.T.S. svolge:

- attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali, ai sensi dell'Art. 41 del Codice del Terzo settore;
- attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, ai sensi della lettera i, Art. 5 del Codice del Terzo settore;



- servizi strumentali ad Enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al 70 % da Enti del Terzo settore, ai sensi della lettera *m*, Art. 5 del Codice del Terzo settore¹.

Nei limiti dei propri scopi non di lucro, in via secondaria e strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali, e tenendo conto di quanto previsto dalla normativa in vigore, FCP E.T.S. può compiere ogni atto e ogni operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare, in proprio o mediante convenzioni. A tali fini potrà, attraverso gli organi rappresentativi, rilasciare fidejussioni e altre garanzie di carattere patrimoniale, acquisire a qualsiasi titolo, nonché cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso o in comodato, beni mobili ed immobili, comprese strutture, aziende, impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere, mezzi di trasporto.

Titolo III – Rapporti con altri Enti e Soggetti

Art. 8 – Rapporti con soggetti terzi

FCP E.T.S. può cooperare con altri Soggetti pubblici e/o privati per il perseguimento delle proprie finalità.

Titolo IV – Soci

Art. 9 – Soci

Sono Soci di FCP E.T.S. gli Enti del Terzo settore che condividono le finalità statutarie della Federazione stessa e che operano nel settore delle Cure Palliative.

Possono aderire a FCP E.T.S. tutti gli Enti che, previa domanda motivata, vengano ammessi dal Consiglio Direttivo.

Alla domanda di associazione da parte dell'aspirante Socio è obbligatorio risultino allegati:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente richiedente;
- copia dell'ultimo bilancio approvato, corredato da relazione sull'attività svolta durante l'esercizio stesso;
- relazione sull'attività effettuata nell'ultimo anno;

¹ In particolare, la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 5 marzo 2021 identifica l'oggetto sociale tipico delle reti associative nell'attività di promozione e diffusione della cultura del volontariato nonché nei servizi strumentali ad Ets.

- dichiarazione di presa visione e accettazione dello Statuto di FCP E.T.S., del Codice Etico e degli eventuali regolamenti interni.

Il Consiglio Direttivo valuterà le domande di ammissione dei Soci secondo criteri di democraticità e sulla base della compatibilità dei dati comunicati e dei documenti allegati alla domanda di ammissione con le finalità proprie di FCP E.T.S.

Il Consiglio Direttivo potrà predisporre linee guida contenenti specificazioni dei criteri di ammissione come sopra definiti.

All'atto dell'ammissione, che viene decisa dal Consiglio Direttivo di FCP E.T.S., i Soci devono versare la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo deve pronunciarsi sulla richiesta di ammissione entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta. Qualora non venga fornita risposta entro il suddetto termine, la richiesta dovrà intendersi rigettata.

Il Consiglio Direttivo deve in ogni caso entro 15 giorni, decorrenti dalla deliberazione di rigetto della domanda di ammissione o dalla scadenza del termine di sessanta giorni di cui sopra, motivare la medesima delibera di rigetto e comunicarla agli interessati.

La quota associativa è intrasmissibile; non è rivalutabile o rimborsabile e vale per l'anno solare in cui viene versata.

Per continuare ad essere Soci occorre versare la quota associativa fissata dall'Assemblea entro il mese di marzo di ogni anno.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

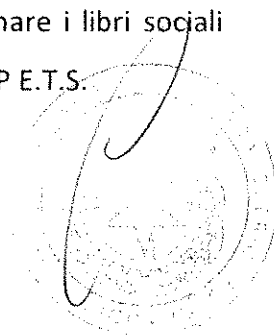
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

I Soci non in regola col pagamento delle quote sociali non possono partecipare all'Assemblea; essi non sono elettori e non possono essere eletti.

La qualifica di socio comporta il dovere di osservare il presente Statuto con le ispirazioni che animano l'attività di FCP E.T.S. nonché il diritto a partecipare a tutte le iniziative e alle attività dalla stessa organizzate.

Ai sensi dell'Art. 15, comma 3, D. Lgs. 117/2017, i Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali formulando richiesta scritta indirizzata a mezzo PEC al Consiglio Direttivo della FCP E.T.S.

Art. 10 – Rappresentanti dei Soci



I Soci sono rappresentati dal Legale rappresentante dell'Ente o da un suo delegato.

Art. 11 – Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde:

- a) per estinzione dell'Ente;
- b) per recesso unilaterale, manifestato con dichiarazione scritta di non voler più far parte di FCP E.T.S.;
- c) per decadenza dovuta a morosità consistente nel mancato pagamento della quota sociale entro tre mesi dalla scadenza dei termini;
- d) per esclusione dovuta a constatazione di:
 - 1) violazioni delle norme statutarie o regolamentari o delle deliberazioni degli organi di FCP E.T.S.;
 - 2) mancanze gravi che non consentono, per ragioni di opportunità, la prosecuzione del rapporto associativo.

Nella fattispecie di cui al punto d) il provvedimento è adottato dal Consiglio Direttivo. Prima della deliberazione, al soggetto interessato è notificato un atto di contestazione del comportamento ritenuto incompatibile ed è garantita la possibilità di presentare deduzioni, che il Consiglio Direttivo è tenuto a valutare al fine di assumere la propria decisione. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato.

Titolo V – Sostenitori

Art. 12 - Sostenitori

Possono assumere la qualifica di Sostenitori le persone giuridiche e enti di fatto che condividono gli scopi, la vision e la mission di FCP E.T.S., contribuendo alla promozione delle finalità dell'Ente. Il supporto dell'Aderente può sostanziarsi attraverso azioni dirette e/o dazione di un contributo di tipo economico per iniziative di FCP E.T.S.

I Sostenitori non si qualificano quali Soci di FCP E.T.S. ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

Art. 13 – Adesione

Il Consiglio Direttivo valuterà le domande formulate dai soggetti interessati in base ai criteri di cui al precedente articolo e predeterminati dalla Assemblea con apposito regolamento.

Art. 14 - Modalità di ingresso dei Sostenitori

Le modalità di ingresso dei Sostenitori sono disciplinate nell'apposito regolamento deliberato dall'Assemblea. La domanda di adesione dovrà essere presentata, unitamente ai documenti di cui al regolamento, al Consiglio Direttivo.

I Sostenitori versano un contributo liberale annuale di sostegno; esso non costituisce quota sociale e non dà diritto alla restituzione.

Art. 15 – Facoltà dei Sostenitori

I Sostenitori non acquisiscono la qualifica di soci e possono beneficiare di alcune facoltà finalizzate a valorizzarne il ruolo, promuoverne la partecipazione e favorire lo scambio con gli altri soggetti associati, così come declinati nell'apposito regolamento.

Art. 16 – Esclusione dei Sostenitori

Possono essere motivi di esclusione:

- comportamenti in contrasto con i Valori, lo Statuto e i Regolamenti, o che procurino danno di immagine o reputazione a FCP E.T.S.

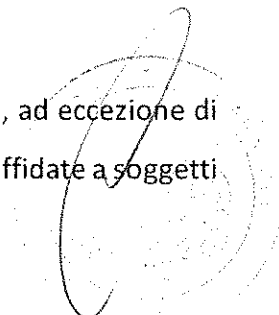
Titolo VI – Organi statutari

Art. 17 – Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo, ove presente;
- l'Organo di Revisione, ove presente;
- il Collegio dei Probiviri, ove presente.

Tutte le cariche associative sono prestate dai Soci attraverso i loro rappresentanti, ad eccezione di quelle relative all'Organo di Controllo e al Collegio dei Probiviri che devono essere affidate a soggetti esterni a FCP E.T.S.



Tutte le cariche sono prestate gratuitamente, salvo il rimborso spese nei limiti di legge, fatta eccezione per quelle relative all'Organo di Controllo ed all'Organo di Revisione che potranno essere remunerate.

L'eventuale compenso dei membri dell'Organo di Controllo e di Revisione sarà determinato dall'Assemblea al momento della nomina.

Art. 18 – Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente.

In assenza di entrambi, l'Assemblea nomina al proprio interno il proprio Presidente.

Il Presidente nomina il Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

I Soci hanno diritto di voto nell'Assemblea ed eleggono i componenti degli Organi Statutari.

Art. 19 – Intervento in Assemblea

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci che siano iscritti da almeno un mese nel libro degli associati e siano in regola col pagamento della quota associativa.

Ogni socio ha diritto a un voto in Assemblea.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altro associato esclusivamente per delega scritta.

La delega deve essere conservata agli atti.

Ogni Socio può essere delegato a rappresentare un massimo di tre Soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di intervento all'Assemblea.

Non possono essere delegati i membri del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, di Revisione e del Collegio dei Probiviri o degli Enti Sostenitori.

Art. 20 – Convocazione Assemblea

I Soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il 30 Giugno, con lettera raccomandata o fax o e-mail, contenente l'ordine del giorno, inviato almeno quindici giorni prima della data di prima convocazione prescelta.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata, senza ritardo, dal Consiglio Direttivo qualora venga richiesto da almeno un quinto degli associati aventi diritto di voto con domanda motivata e firmata riportante l'ordine del giorno di cui si chiede la trattazione.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale entro il territorio dell'Unione Europea.

Art. 21 – Poteri dell'Assemblea

L'assemblea:

- a) adotta i provvedimenti necessari per il suo funzionamento;
- b) discute ed approva la relazione del Presidente riguardante l'attività svolta da FCP E.T.S. nell'anno sociale precedente ed il programma per l'anno sociale in corso;
- c) approva il bilancio consuntivo e il bilancio sociale ove previsto;
- d) nomina e revoca il Consiglio Direttivo;
- e) nomina e revoca l'Organo di Controllo ed il Revisore. La nomina può aver luogo per il ricorrere dei requisiti di legge che ne prescrivono l'obbligatorietà o per scelta facoltativa dell'Assemblea in tal senso;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- g) nomina e revoca il Collegio dei Probiviri;
- h) approva eventuali modifiche dello statuto;
- i) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- j) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione di FCP E.T.S. con le modalità di cui al successivo Art. 43;
- k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza;
- l) determina l'entità della quota associativa annuale.

L'Assemblea, in sede ordinaria, delibera a maggioranza di voti e con la presenza della metà degli associati; in seconda convocazione con la maggioranza di voti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

In sede di assemblea straordinaria per le modifiche dello Statuto l'Assemblea delibera in prima convocazione con la maggioranza dei due terzi dei voti e con la presenza della metà degli associati; in seconda convocazione con la maggioranza dei voti, quando rappresentino almeno un quinto degli

associati totali, qualunque sia il numero degli intervenuti; mentre per lo scioglimento anticipato dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 22 – Verbalizzazioni di Assemblea

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e dagli Scrutatori, se nominati.

Art. 23 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da un minimo di quattro a un massimo di dieci consiglieri.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, un membro designato dalla Società Italiana di Cure Palliative (SICP), di norma individuato nella figura del Presidente, in base ad accordi di vicendevole riconoscimento e reciprocità.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i membri elettivi sono nominati dall'Assemblea che ne determina il numero.

I Consiglieri sono rieleggibili.

Qualora, per qualsiasi causa, venga meno uno dei Consiglieri eletti, al Consigliere cessato subentra il primo tra coloro che sono risultati "non eletti" in occasione della precedente delibera assembleare nell'ordine di preferenza da essa risultante o, non disponendo di tale graduatoria, dovrà essere convocata, senza ritardo, l'Assemblea, al fine di procedere con la nomina.

Art. 24 – Organi del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Art. 25 – Deliberazioni del Consiglio

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ed inoltre tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia stata fatta richiesta da almeno due Consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi Presiede.

Le adunanze del Consiglio Direttivo possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che:

- 1) tutti i partecipanti possano essere identificati;
- 2) sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati;
- 3) sia possibile per tutti gli intervenuti esprimere il loro voto in un unico contesto temporale e al Presidente sia possibile accertare l'esito della votazione.

Verificati questi requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede, e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale scritto sul libro.

La mancata presenza non giustificata per tre volte consecutive di un membro del Consiglio Direttivo ne comporta la decadenza, salvo diversa delibera da parte del Consiglio stesso.

La sostituzione del Consigliere decaduto viene posta all'ordine del giorno del Consiglio Direttivo successivo ed avviene nei modi previsti dall'Art. 23.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I verbali di ciascuna riunione del Consiglio Direttivo, preventivamente inviati a ciascun Consigliere, devono essere approvati all'inizio della successiva riunione del Consiglio Direttivo.

Art. 26 – Poteri del Consiglio

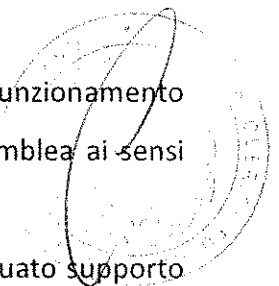
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della FCP E.T.S. senza limitazioni, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Cura la tenuta delle scritture contabili e della redazione del bilancio nei termini indicati dall'Art. 13, D. Lgs. 117/2017 e nei termini di legge.

Decide in merito all'eventuale assunzione di dipendenti e collaboratori, determinandone la retribuzione, in osservanza dei contratti di lavoro vigenti.

Il Consiglio Direttivo potrà emanare, nell'osservanza delle regole statutarie e per il funzionamento dell'Associazione, uno o più regolamenti, che dovranno essere presentati all'Assemblea ai sensi dell'Art. 21 dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo, al fine di rafforzare l'operatività di FCP E.T.S. e garantire adeguato supporto tecnico e operativo nello svolgimento delle proprie funzioni, può costituire Commissioni Tecnico-Operative di supporto.

In ossequio al comma 6 dell'Art. 26 D. Lgs. 117/2017, l'organo di amministrazione, entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina dei membri del Consiglio Direttivo, provvederà a chiederne



l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Art. 27 – Rappresentanza legale

Ai sensi del comma 7 dell'Art. 26 del D. Lgs. 117/2017, il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente, e in sua mancanza il Vicepresidente, rappresenta legalmente la FCP E.T.S. nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

Nei casi urgenti il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salva ratifica da parte di esso alla prima riunione successiva.

Art. 28 – Organo di Controllo e di Revisione

Qualora sussistano i presupposti prescritti dalla legge, ovvero quando sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina, in conformità alle prescrizioni del Codice del Terzo Settore, l'Organo di Controllo che, qualora non scelto in forma monocratica, è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, dura in carica quattro anni ed i membri sono rieleggibili.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- svolge attività di monitoraggio dell'osservanza delle finalità perseguite dalla Federazione;
- verifica quale sia l'effettivo oggetto dell'attività svolta e l'assenza dello scopo di lucro;
- rende attestazioni relative alla conformità del bilancio sociale, che a sua volta deve contenere gli esiti dell'attività di monitoraggio svolta dall'organo di controllo;
- qualora l'assemblea deliberi in tal senso e ciò sia consentito dalla legge, effettua la revisione legale dei conti, anche provvedendo al riscontro della gestione finanziaria ed accertando la regolare tenuta delle scritture contabili;

- esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi;
- effettua verifiche di cassa.

I componenti dell'organo, individualmente o collegialmente, possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e a tal fine chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni poste in essere dall'associazione o su determinati affari.

È in ogni caso facoltà dell'Assemblea, salvo ove diversamente disposto dalla legge, affidare le operazioni di revisione ad una apposita Società.

Qualora ricorrano i presupposti prescritti dalla legge, l'Assemblea deve nominare un Revisore Legale dei Conti o una società di Revisione iscritti nell'apposito Registro.

Art. 29 – Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario è depositario di tutti i registri e dei libri sociali.

Redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza del Segretario, il Presidente delega un Consigliere a svolgerne le funzioni.

Art. 30 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, quando necessario, viene nominato dall'Assemblea ed è composto da tre membri che nominano al proprio interno un Presidente.

La qualità di componente del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale e può essere ricoperta solo da non Soci.

Sono deferite al Collegio dei Probiviri le controversie sull'interpretazione dello Statuto e sull'applicazione del presente Statuto.

Le pronunce del Collegio sono inappellabili.

Art. 31 – Commissioni Tecnico-Operative

Le Commissioni Tecnico-Operative di supporto sono composte da esperti scelti tra persone fisiche di comprovata esperienza e competenza nelle materie di interesse di FCP E.T.S. La durata dell'incarico è definita al momento della nomina. Le Commissioni decadono comunque al termine del mandato del Consiglio Direttivo in carica. Il Consiglio Direttivo può invitare gli esperti a partecipare alle proprie riunioni senza diritto di voto. L'incarico è svolto a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate e preventivamente autorizzate.



Titolo VII – Patrimonio e risorse economiche

Art. 32 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) da beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili che diverranno di proprietà di FCP E.T.S.;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) dal fondo comune, a norma dell'Art. 37 del Codice Civile.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquisiti da FCP E.T.S. e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'associazione a disposizione dei Soci.

Il patrimonio associativo, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dettate nel presente Statuto (Ex Art. 8, comma 1, D. Lgs. 117/2017).

Per la realizzazione degli scopi di cui agli artt. 4 e 7 l'Associazione potrà servirsi e beneficiare di aiuti e provvidenze di qualsiasi specie e origine, nonché compiere tutti gli atti e stipulare contratti diretti ad assicurare i mezzi finanziari necessari.

Art. 33 – Risorse economiche

Le risorse economiche e le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) da beni mobili ed immobili strumentali per lo svolgimento della propria attività;
- b) dalle quote sociali;
- c) da contributi dei Sostenitori, di persone fisiche e giuridiche, dello Stato, di istituzioni pubbliche e di organismi internazionali;
- d) da donazioni e lasciti testamentari;
- e) da ogni altro tipo di entrate riconosciute dalla legge.

Art. 34 – Contributi

I contributi dei Soci sono costituiti dalla quota sociale annuale, proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea.

Il contributo dei Sostenitori è liberale ed annuale.

I contributi straordinari, elargiti dai Soci, dai Sostenitori o dalle persone fisiche e giuridiche sono accettati per FCP E.T.S. dal Consiglio Direttivo.

I soggetti che elargiscono contributi straordinari sono considerati "benemeriti".

Art. 35 – Erogazioni liberali e lasciti

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni, sono accettate per FCP E.T.S. dal Consiglio Direttivo, che delibera l'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie.

Le donazioni e, con beneficio di inventario, i lasciti testamentari, sono accettati, in nome e per conto di FCP E.T.S. dal Consiglio Direttivo, che delibera sull'utilizzazione dei medesimi, destinando i beni recensiti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 36 – Altre entrate

Con richiamo all'Art. 8, comma 2 e 3 lettere a), b), c), d), e) D. Lgs. 117/2017, gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salve eventuali deroghe consentite dalla legge.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle finalità di cui agli artt. 4 e 7.

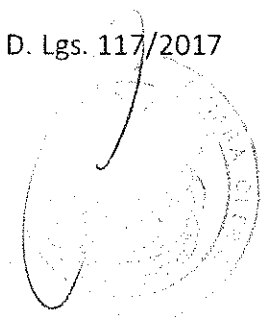
Titolo VIII – Bilancio

Art. 37 – Esercizio sociale e bilanci

L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. I bilanci consuntivo e preventivo vengono elaborati dal Consiglio Direttivo o da un suo delegato. Il Consiglio Direttivo cura la tenuta delle scritture contabili e la redazione del bilancio nei termini indicati dall'Art. 13, D. Lgs. 117/2017 e comunque a norma di legge. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Art. 38 – Bilancio sociale

L'associazione è altresì tenuta a predisporre il bilancio sociale ai sensi dell'Art. 14 D. Lgs. 117/2017 al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge.



Art. 39 – Controllo dei bilanci

I bilanci di cui ai precedenti articoli sono controllati dal Revisore Legale dei Conti quando presente. È comunque facoltà dell'Associazione rivolgersi a società di Revisione iscritta nell'apposito Registro. Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all'Assemblea.

Art. 40 – Approvazione del bilancio

Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea in termini tali da consentire gli adempimenti di cui all'Art.48, comma 3, D. Lgs. 117/2017. Il bilancio consuntivo, con la relazione del Consiglio Direttivo e le osservazioni dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti quando presente, è depositato presso la sede di FCP E.T.S. almeno quindici giorni prima della seduta dell'Assemblea e viene inviato entro lo stesso termine ad ogni Socio.

Titolo IX – Dipendenti e collaboratori

Art. 41 – Dipendenti e collaboratori

FCP E.T.S. per il raggiungimento delle proprie finalità a favore dei propri associati, delle persone malate e dei loro familiari o dei terzi, si avvale prevalentemente delle prestazioni personali spontanee, gratuite, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà dei soci e/o degli altri soggetti direttamente coinvolti nelle proprie iniziative.

FCP E.T.S. può assumere dipendenti e può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo, nei limiti di legge.

Titolo X – Responsabilità

Art. 42 – Responsabilità

L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Titolo XI – Scioglimento e liquidazione

Art. 43 – Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione di FCP E.T.S. o cessazione di FCP E.T.S. sono deliberate dall'Assemblea.

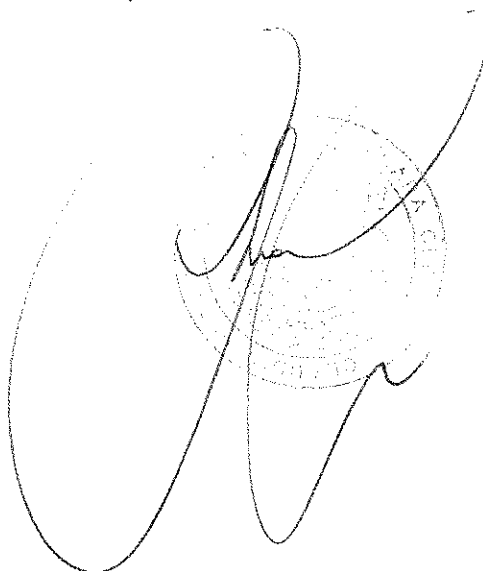
Lo scioglimento di FCP E.T.S. e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea convocata in via straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci e con l'obbligo di nominare uno o più liquidatori, osservate le disposizioni di legge.

In caso di scioglimento di FCP E.T.S., per qualunque causa, il Patrimonio sarà devoluto ad altro E.T.S. individuato dal Consiglio Direttivo, salva diversa destinazione imposta dalla Legge vigente al momento dello scioglimento.

TANIA PICCIONE

CHIARA CLERICI sigillo

La presente copia composta di n. 65
fogliate è conforme all'originale
autograficamente firmato e si rilascia oggi.
Foglio II, 27 GENNAIO 2026

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular, faintly visible stamp. The signature is fluid and cursive, with a large loop on the left side. The stamp is circular and contains some text, but it is mostly obscured by the signature.

